

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 30 ottobre 2024

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 ottobre 2024. – Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#).

La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che si avvia oggi l'esame del disegno di legge recante disposizioni per la regolamentazione e lo sviluppo dell'economia dello spazio.

Anche a nome del correlatore, on. Andrea Mascaretti, ricorda che la normativa proposta muove dalla presa d'atto del nuovo contesto che, a livello globale, caratterizza lo svolgimento delle attività spaziali: si tratta di un contesto in cui, da un lato, le autorità governative operano sempre più di frequente attraverso la creazione e lo sviluppo di diverse forme di collaborazione e interazione con attori privati e, dall'altro, i privati investono con l'obiettivo finale di condurre attività spaziali indipendentemente dai Governi.

Osserva che obiettivo dichiarato del provvedimento in esame è quello di colmare il vuoto normativo nazionale in materia di attività spaziali, promuovendo la crescita dell'industria spaziale italiana e l'innovazione tecnologica, oltre a rafforzare la cooperazione internazionale.

Il disegno di legge, in particolare, stabilisce un quadro normativo per le attività spaziali private, introducendo un regime autorizzativo che richiede agli operatori di ottenere permessi specifici per condurre operazioni nello spazio, col fine di stimolare gli investimenti nel settore spaziale, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative attraverso deroghe al codice dei contratti pubblici. Viene altresì introdotto un sistema di responsabilità civile per i danni causati da oggetti spaziali, con obblighi assicurativi per gli operatori privati, garantendo così una copertura finanziaria adeguata. Il disegno di legge allinea poi l'ordinamento nazionale agli obblighi internazionali come quelli derivanti dal Trattato sullo Spazio (OST). Viene inoltre istituito un Fondo per l'economia dello spazio per sostenere progetti innovativi e migliorare le capacità produttive del settore spaziale italiano.

Lascia quindi la parola al correlatore per l'illustrazione dell'articolato.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore, presidente Gusmeroli, fa innanzitutto presente che il disegno di legge si compone di 31 articoli, divisi in 5 Titoli.

Il Titolo I (articoli 1-2) detta le disposizioni generali. Nello specifico, l'articolo 1 precisa che il disegno di legge è volto a regolare l'accesso allo spazio da parte degli operatori e a promuovere gli investimenti nella nuova economia dello spazio, al fine di accrescere la competitività nazionale, la ricerca scientifica, lo sviluppo di competenze nel settore spaziale, la valorizzazione delle nuove tecnologie correlate all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica.

L'articolo 2 reca una serie di definizioni, tra cui quella di «attività spaziale», «Autorità responsabile», «costellazione satellitare», «oggetto spaziale», «operatore spaziale», «Stato d'immatricolazione», «Stato di lancio», «previsione» e «prevenzione» dei rischi connessi con i fenomeni naturali o di origine antropica.

Il Titolo II (articoli 3-14) detta le disposizioni in materia di esercizio delle attività spaziali da parte di operatori spaziali. In dettaglio, l'articolo 3 descrive l'ambito di applicazione della normativa, disponendo che essa si applichi alle attività spaziali condotte sul territorio italiano da operatori di qualsiasi nazionalità, nonché da operatori nazionali al di fuori dello stesso.

L'articolo 4 reca le disposizioni necessarie per ottenere l'autorizzazione alle attività spaziali.

L'autorizzazione può riguardare sia una singola attività, sia più attività dello stesso tipo o di tipo diverso ma interconnesse. Si prevede che l'ottenimento dell'autorizzazione è subordinato al rimborso dei costi di istruttoria e al versamento di un contributo, calcolato tenendo conto anche della natura dei richiedenti, della finalità della missione, della dimensione dell'operazione e del livello di rischio associato. Tuttavia, tali disposizioni non si applicano se l'attività spaziale è stata già autorizzata da un altro Stato estero, purché tale autorizzazione sia stata riconosciuta dall'Italia tramite un trattato internazionale. In assenza di un trattato, l'articolo 4 dispone che l'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta qualora rilasciata secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal disegno di legge in esame. In tal caso, l'operatore può presentare domanda per il riconoscimento, previo pagamento di un contributo non superiore al 50 per cento di quello stabilito per il rilascio di una nuova autorizzazione. L'intero procedimento di riconoscimento deve concludersi entro sessanta giorni dalla richiesta. Infine, è previsto il versamento delle somme raccolte dai contributi nel bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione al Fondo destinato alle attività spaziali.

L'articolo 5 prevede che l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali è subordinata al possesso dei requisiti oggettivi di idoneità tecnica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri: sicurezza delle attività spaziali in tutte le sue fasi; resilienza dell'infrastruttura satellitare rispetto ai rischi informatici, fisici e di interferenza; sostenibilità ambientale delle attività spaziali.

L'articolo 6 subordina l'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali ai seguenti requisiti soggettivi: requisiti generali di condotta; capacità professionali e tecniche idonee a condurre le attività; adeguata solidità finanziaria, commisurata ai rischi; stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro; disponibilità di un servizio di prevenzione dalle collisioni provvisto da un fornitore abilitato.

L'articolo 7 e l'articolo 28, comma 3 disciplinano il procedimento autorizzatorio per lo svolgimento di attività spaziali. In particolare, ai sensi dell'articolo 7, la richiesta di autorizzazione per attività spaziali è presentata all'Autorità responsabile, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana (ASI). L'ASI provvede entro sessanta giorni agli

accertamenti necessari circa la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi. Se, all'esito della verifica, i requisiti non sussistono, l'articolo 7 dispone che non si procede ad istruttoria ulteriore, e l'ASI formula una proposta all'Autorità responsabile, che adotta il provvedimento finale e lo comunica tempestivamente all'istante. Se invece i requisiti sussistono, l'ASI trasmette gli atti all'Autorità responsabile, al Ministero della difesa ed alla Segreteria del COMINT, che – integrato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o da un suo delegato – svolge l'istruttoria, anche in relazione agli aspetti inerenti l'eventuale pregiudizio dell'attività spaziale oggetto di autorizzazione per la sicurezza nazionale, per la continuità delle relazioni internazionali e per gli interessi fondamentali della Repubblica, costituenti motivo di diniego dell'autorizzazione. Se il COMINT ritiene non sussistenti i rischi, si prevede che lo stesso Comitato formuli la proposta di autorizzazione all'Autorità responsabile, indicando i diritti e gli obblighi dell'operatore ed eventuali prescrizioni tecniche. Se il COMINT ritiene sussistenti i rischi o nel caso in cui una o più delle Amministrazioni che lo compongono richiedano che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri, lo stesso Comitato formula la proposta, di autorizzazione o di diniego, e la rimette al Consiglio dei ministri. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di centoventi giorni dalla presentazione della stessa domanda. Viene ribadito che il provvedimento di autorizzazione indica i diritti e gli obblighi dell'operatore e detta, se necessarie, le prescrizioni e il nulla osta di sicurezza. L'articolo 7, infine, integra la composizione del COMINT, disponendo che dello stesso faccia parte anche l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. L'articolo 28, comma 3, dispone che al procedimento autorizzativo qui in commento non si applica l'istituto del silenzio assenso.

L'articolo 8 impone all'operatore spaziale di chiedere all'Amministrazione responsabile la modifica dei termini e delle condizioni dell'autorizzazione, qualora questi venga a conoscenza di un mutamento sostanziale delle circostanze rispetto a quelle esistenti al momento del rilascio della stessa. La norma consente comunque all'Autorità responsabile, anche su segnalazione di altra amministrazione, di modificare i termini e le condizioni dell'autorizzazione, ovvero di procedere alla sua revoca o al suo annullamento al fine di tutelare la difesa e la sicurezza nazionale o scongiurare un pericolo imminente.

L'articolo 9 elenca le violazioni di prescrizioni autorizzative che conducono alla sospensione o decadenza dell'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali.

Si dispone la possibilità per l'operatore di produrre documentazione e fornire spiegazioni in merito alla decisione di sospensione o decadenza da parte dell'Autorità responsabile. Il contraddittorio è tuttavia escluso nel caso in cui l'autorizzazione o la revoca dipendano dal diniego del rilascio o dalla revoca di abilitazioni di sicurezza. Si prescrive la possibilità per l'Autorità responsabile di imporre misure per la prosecuzione o l'interruzione in sicurezza delle attività spaziali. È infine posto a carico dell'operatore ogni onere derivante dalla sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione.

L'articolo 10 disciplina il trasferimento di attività spaziali e di oggetti spaziali impiegati nelle attività sottoposte ad autorizzazione. In particolare, il trasferimento è sottoposto ad autorizzazione, anche se l'autorizzazione in base a cui l'attività è svolta avviene in forza di un'autorizzazione emessa da un altro Stato. Si specifica che sono dimezzati i termini del procedimento e l'importo del contributo previsto dall'articolo 4.

L'articolo 11 dispone che l'Agenzia spaziale italiana (ASI) vigili sulle attività condotte dall'operatore per assicurarne la conformità alle norme di legge. A tal fine, si prevede che l'Agenzia abbia accesso ai documenti in possesso dell'operatore e del proprietario dell'oggetto spaziale, possa chiedere ulteriori informazioni e condurre ispezioni nei locali

e nei siti utilizzati per l'attività spaziale. Nel caso di rientro dei detriti spaziali, l'Agenzia è altresì referente del Servizio nazionale della protezione civile. Infine, è previsto un obbligo di cooperazione da parte dell'operatore e del proprietario con l'Agenzia.

L'articolo 12 detta la disciplina delle sanzioni amministrative e penali previste per l'operatore spaziale e il proprietario dell'oggetto spaziale. Più precisamente, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 150 mila a 500 mila euro qualora l'operatore spaziale e il proprietario non forniscano informazioni o documenti richiesti, o qualora non adottino le misure necessarie per consentire le ispezioni. Le sanzioni sono irrogate dall'ASI e i proventi sono versati ad apposito Fondo. Per quanto riguarda le sanzioni penali, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20 mila a 50 mila euro l'operatore che esercita un'attività spaziale senza autorizzazione o successivamente alla scadenza della stessa.

L'articolo 13 detta le modalità attuative delle disposizioni contenute nella proposta di legge, demandando la definizione delle norme tecniche e il procedimento per l'accertamento dei requisiti oggettivi necessari a successivi decreti del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. È inoltre necessaria l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la consultazione del COMINT, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Autorità nazionale per la cybersicurezza e, se nominata, dell'Autorità delegata di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 124/2007, in coerenza con gli esiti delle attività condotte nel medesimo settore nell'ambito di iniziative internazionali.

L'articolo 14 dispone che l'ASI agisca come unica autorità di settore per la regolazione tecnica, nel rispetto dei poteri dell'Autorità responsabile. Inoltre, l'Agenzia si occupa della regolamentazione delle specifiche tecniche, il cui procedimento di approvazione è definito con successivi decreti del Presidente del Consiglio, conformemente ai principi di partecipazione e trasparenza.

Il Titolo III (articoli 15-17) è dedicato all'immatricolazione degli oggetti spaziali. L'articolo 15 reca le disposizioni relative all'immatricolazione degli oggetti spaziali per i quali l'Italia è lo Stato di lancio. Si prevede che tali oggetti vengano registrati nell'apposito registro nazionale. La registrazione avviene in base alla Convenzione internazionale sull'immatricolazione degli oggetti spaziali o in base ad altre norme internazionali. Ogni oggetto viene identificato da un codice alfanumerico, e non può essere registrato in Italia qualora sia già iscritto in un altro registro statale. Il registro è pubblico ed è curato e aggiornato dall'ASI, la quale comunica le annotazioni effettuate nel registro nazionale al COMINT e al MAECI per gli adempimenti internazionali.

L'articolo 16 disciplina gli obblighi di comunicazione all'ASI da parte dell'operatore, in conformità alla Convenzione sull'immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico. L'operatore fornisce, tra le altre informazioni, il nome dello Stato di lancio, la denominazione e il designatore internazionale dell'oggetto, la data e il luogo di lancio, i parametri orbitali basilari dell'oggetto e la sua funzione generale. Inoltre, l'operatore è tenuto a comunicare dettagli aggiuntivi come il lanciatore e l'orario del lancio, il proprietario, e se l'oggetto è parte di una costellazione di satelliti. L'operatore fornisce anche dettagli su eventuali trasferimenti di gestione o proprietà dell'oggetto spaziale e ogni altra informazione richiesta dall'Agenzia. Infine, l'operatore è tenuto ad indicare gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale.

L'articolo 17 dispone l'istituzione di un registro complementare, gestito dall'ASI, per

l'iscrizione degli oggetti spaziali non immatricolati in Italia ma dei quali un operatore italiano acquisisca la gestione o la proprietà. L'operatore deve comunicare all'Agenzia, entro 30 giorni dall'inizio della gestione o dall'acquisto della proprietà, informazioni quali: il titolo e la data del trasferimento, l'identificazione del nuovo proprietario o operatore, eventuali cambiamenti nella posizione orbitale o nella funzione dell'oggetto, e gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività spaziale, se applicabile, e dell'immatricolazione presso il registro di un altro Stato.

Il Titolo IV (articoli 18-21) è dedicato alla disciplina della responsabilità degli operatori spaziali e dello Stato. L'articolo 18 disciplina la responsabilità civile in cui incorre l'operatore nello svolgimento delle attività spaziali intraprese. In particolare, viene disciplinata la responsabilità dell'operatore rispetto ai danni arrecati a soggetti terzi sulla superficie terrestre, nonché agli aeromobili ed alle persone e cose a bordo di questi ultimi. Si stabilisce il limite economico entro cui l'operatore risponde dei danni prodotti, e si individua una serie di fattispecie in cui tale limite non opera. Infine, la norma rinvia alla disciplina del codice civile per quanto concerne la risarcibilità dei danni subiti dai soggetti che abbiano, a qualunque titolo, preso parte all'attività spaziale.

L'articolo 19 prevede che, ove in virtù di norme internazionali lo Stato italiano sia chiamato, da uno Stato straniero, a rispondere dei danni causati a persone o cose, lo Stato italiano eserciti azione di rivalsa nei confronti dell'operatore dell'attività spaziale.

L'articolo 20 reca specifiche disposizioni per il risarcimento dei danni causati a persone fisiche o giuridiche sul territorio italiano da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, ampliando e meglio specificando le disposizioni già contenute nella legge sui danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero, che viene abrogata e di cui non risultano applicazioni concrete.

L'articolo 21 introduce un obbligo di garanzia assicurativa, o di altra garanzia finanziaria, per l'operatore spaziale autorizzato. Conseguentemente, la disposizione disciplina le modalità attraverso le quali le imprese di assicurazione potranno svolgere tale attività di garanzia nonché le loro responsabilità in caso di risarcimento.

Il Titolo V disciplina le misure per l'economia dello spazio. È composto di un Capo I (articoli 22-23), dedicato a programmazione e pianificazione, e un Capo II (articoli 24-31), dedicato alle disposizioni in materia di infrastrutture spaziali e di appalti nel settore spaziale. Nello specifico, l'articolo 22 introduce un nuovo strumento di pianificazione denominato Piano nazionale per l'economia dello spazio, al fine di promuovere l'economia dello spazio in sede nazionale. Il Piano e i suoi aggiornamenti periodici sono approvati dal Comitato interministeriale per le politiche spaziali e la ricerca aerospaziale (COMINT). Il Piano analizza, valuta e quantifica i fabbisogni d'innovazione e d'incremento delle capacità produttive funzionali allo sviluppo della economia dello spazio nazionale; analizza il quadro delle esigenze istituzionali relative ai servizi basati sull'uso di tecnologie spaziali suscettibile di una valorizzazione commerciale; contiene la programmazione, valutazione preliminare, controllo e monitoraggio, delle iniziative di partenariato pubblico privato ricomprese nel Piano; definisce le sinergie attivabili tra i diversi strumenti di finanziamento e di intervento utili allo sviluppo dell'economia dello spazio; prevede l'allocazione alle varie iniziative previste dal Piano delle risorse disponibili, identificando eventuali possibili ulteriori risorse pubbliche da destinare alle iniziative del Piano stesso e presenta il monitoraggio e la verifica delle iniziative finanziate e dei relativi impatti, con cadenza quinquennale.

L'articolo 23 istituisce nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) il Fondo per l'economia dello spazio. Le risorse del fondo sono destinate a promuovere le attività di economia dello spazio nazionali, la commercializzazione dello spazio e delle attività ad esso collegate e l'utilizzo commerciale delle infrastrutture

spaziali nazionali. Vengono quindi disciplinate le iniziative eleggibili. Si consente al MIMIT di attivare iniziative di assistenza tecnica e supporto tecnico-operativo specialistico nella misura massima del 3 per cento dello stanziamento annuo del Fondo. Alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento del fondo si provvede mediante riduzione del Fondo per la crescita sostenibile.

L'articolo 24 affida allo Stato il compito di promuovere lo sviluppo dell'attività spaziale quale fattore di crescita economica. Stabilisce che l'accesso ai dati, ai servizi e alle risorse delle infrastrutture spaziali nazionali è garantito in modo equo e non discriminatorio. Specifica, infine, che, nella gestione dei servizi commerciali forniti dalle infrastrutture spaziali di osservazioni della Terra sono favorite, ove possibile, soluzioni di partenariato pubblico-privato.

L'articolo 25 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* costituisca una riserva di capacità trasmissiva via satellite nazionale attraverso satelliti geostazionari e costellazioni di satelliti in orbita bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica.

L'articolo 26 affida al Ministero delle imprese e del *made in Italy*, nell'ottica di un uso efficiente dello spettro radioelettrico per le comunicazioni via satellite, la definizione di criteri tecnici per la riduzione delle interferenze tra sistemi spaziali e sistemi terrestri e per la riduzione delle interferenze tra reti satellitari diverse, nonché l'effettuazione di studi per armonizzare i criteri di localizzazione dei *gateways* terrestri adatti ad ospitare siti multipli, minimizzando l'interferenza aggregata.

L'articolo 27 introduce specifiche norme in materia di appalti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, al fine di favorire l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese e delle *start-up* innovative. Si introducono, in particolare, disposizioni in materia di riserva di una quota di subappalto obbligatorio di almeno del 10 per cento a favore delle *start-up* innovative e delle PMI, di inserimento tra i criteri per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche della percentuale di esecuzione che l'aggiudicatario intende affidare alle start up innovative o alle PMI, di corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite e di aumento dal 20 al 40 per cento della percentuale relativa alle anticipazioni contrattuali.

L'articolo 28 precisa che il disegno di legge non si applica alle attività spaziali condotte dal Ministero della difesa e dagli organismi di informazione per la sicurezza, e reca una clausola di salvaguardia generale che fa salva l'applicazione dei poteri speciali (c.d. «*golden power*») sugli assetti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per l'attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Analoga clausola di salvaguardia generale trova applicazione con riguardo al controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ed alle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

L'articolo 29 abroga la legge che disciplina i danni causati da oggetti spaziali lanciati da uno Stato straniero e alcune disposizioni della legge in materia di immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio.

L'articolo 30 prevede che, agli effetti della legge penale, gli oggetti spaziali immatricolati in Italia sono da considerarsi territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

L'articolo 31 stabilisce che le disposizioni sinora descritte entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) fa presente che il suo gruppo vede con favore la definizione di un quadro normativo riferito al settore in oggetto, anche considerato il perimetro economico che esso esprime nonché le connessioni con la ricerca scientifica e l'ampia e qualificata filiera coinvolta. Osserva, peraltro, che sarebbe auspicabile che la normativa fosse anche a livello più alto, ad esempio europeo, in modo tale da avere una forza convincente e idonea a tutelare i dati sensibili che il progressivo svilupparsi di possibili monopolisti mette continuamente a rischio, riferendosi in particolare alle attività spaziali delle imprese di Elon Musk, nonché a limitare appunto la formazione di monopoli dannosi anche per le competenze italiane nel settore e che potrebbero comunque schiacciare prospettive di crescita per tutti.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

Mercoledì 11 dicembre 2024

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 dicembre 2024. – Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#).

La seduta comincia alle 18.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2024.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, ricorda che nella si è testé concluso il ciclo di audizioni informali richieste dai Gruppi nell'ambito dell'esame del disegno di legge in titolo.

Segnala che i contributi scritti trasmessi dai soggetti auditi, nonché da altri soggetti non intervenuti in audizione, sono pubblicati sul sito *web* della Camera dei deputati.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) osserva che nel corso delle audizioni svolte sono emersi molti elementi utili e interessanti idonei a superare talune criticità del testo all'esame il cui accoglimento potrebbe migliorare il disegno di legge. Apprezza le aperture che i relatori e il Ministro Urso hanno annunciato nei loro interventi confidando, quindi, che si possa effettuare un affinamento condiviso del testo.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, fa presente di aver colto con favore le aperture fatte dal Ministro Urso in audizione e ritiene che nel prosieguo dei lavori sul disegno di legge vi possa essere un'ampia condivisione tra le forze politiche.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S) ritiene che il testo all'esame, anche nella sua complessità, contenga degli elementi molto interessanti. Osserva che molti dei soggetti auditi hanno condiviso con i commissari numerosi aspetti concernenti il mondo delle imprese, dell'economia e della ricerca e formazione meritevoli di essere approfonditi e affrontati in sede emendativa. Crede, infatti, che il testo possa essere migliorato ed esprime apprezzamento per le aperture fatte dal Ministro Urso in tal senso. Si dice convinta che il provvedimento debba portare giovamento al sistema paese nel suo complesso e quindi anche alle sue imprese, in specie alle PMI. Osserva peraltro che è necessario reperire maggiori fondi rispetto a quelli contenuti nel disegno di legge che, concordando con taluni soggetti auditi, ritiene insufficienti. Auspica quindi che con gli opportuni aggiustamenti il disegno di legge in titolo possa partire con il piede giusto.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.05.

Mercoledì 15 gennaio 2025

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Mercoledì 15 gennaio 2025. — Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#).

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2024.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, ricorda innanzitutto che il disegno di legge in titolo è collegato alla manovra di finanza pubblica.

A questo riguardo rammenta che il regime di ammissibilità degli emendamenti riferiti ai disegni di legge collegati è disciplinato dall'articolo 123-bis, comma 3-bis, del Regolamento, ai sensi del quale sono dichiarate inammissibili non solo le proposte emendative che risultino estranee al loro oggetto, ma anche quelle che contrastino con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato ossia non corredate da idonea copertura finanziaria.

Avverte che alla scadenza del termine per la loro presentazione sono pervenute 211 proposte emendative (*vedi allegato 4*) le quali risultano tutte ammissibili ad eccezione delle seguenti, che devono ritenersi inammissibili per carenza di quantificazione o di copertura finanziaria: gli identici articoli aggiuntivi Centemero 21.01 e Coppo 21.02 che, introducendo deduzioni fiscali sui premi assicurativi, appaiono suscettibili di determinare minori entrate fiscali prive di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Di Sanzo 21.6 che, prevedendo, tra l'altro, la deducibilità integrale del premio dovuto dalle imprese interessate per la stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, appare suscettibile di determinare una riduzione della base imponibile delle imprese medesime e una conseguente minore entrata fiscale priva di quantificazione e copertura finanziaria; l'emendamento Andreuzza 23.2 che, incrementando di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Fondo per l'economia dello spazio, mantenendo invariata la relativa compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, interviene sull'esercizio finanziario 2024, ormai concluso, e non aumenta la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto in funzione dell'incremento degli oneri previsto; l'emendamento Sergio Costa 24.8, che prevede l'istituzione di un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni dal 2026 al 2038, senza provvedere alla relativa copertura finanziaria.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'accesso allo spazio extra-atmosferico con le seguenti: l'accesso allo spazio e l'esercizio delle attività spaziali e aerospaziali.

1.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari.

1.2. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con le seguenti: correlabili alla protezione e.

1.4. Ghirra.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con la seguente: correlabili.

1.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: correlate aggiungere le seguenti: allo spazio extra-atmosferico e.

1.6. Benzoni.

ART. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: le attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea;

2.1. Ghirra.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: la produzione di oggetti nello spazio extra-atmosferico e sui corpi celesti; aggiungere le seguenti: l'attività di monitoraggio di oggetti spaziali, svolte dallo spazio e da terra con telescopi;

2.2. Ghirra.

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: razzi sonda aggiungere le seguenti: e, comunque, ogni attività condotta oltre la troposfera, nonché.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) «aeromobile»: ogni apparecchio che può derivare sostentamento nell'atmosfera da reazioni dell'aria diverse da quelle contro la superficie terrestre, come definito dal Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e dall'Annesso 6 alla Convenzione

di Chicago del 7 dicembre 1944, sull'aviazione civile internazionale;

2.3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese la attività spaziali sul segmento di terra.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli elementi del segmento di terra.

***2.4.** Ghirra.

***2.5.** Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

***2.6.** D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

***2.7.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: comprese le attività spaziali sul segmento di terra.

2.8. Zucconi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali;

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale secondo quanto stabilito dai Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

***2.10.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Ascani, Pandolfo.

***2.11.** Ghirra.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) «attività suborbitale»: attività di volo condotta da veicoli, destinati al trasporto di persone o cose, che raggiungono quote al di sopra di quelle raggiungibili dagli aeromobili convenzionali, senza entrare nell'orbita terrestre e che non prevedono la messa in orbita di oggetti spaziali.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) «operatore suborbitale»: persona fisica o giuridica che conduce, o intende condurre, sotto, la propria responsabilità, attività suborbitali;

dopo la lettera n) aggiungere la seguente: n-bis) «spazioporto»: un sito sulla superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature, così come i suoi requisiti tecnici, sono appositamente dedicate al lancio/decollo, rientro/atterraggio, o ad un'operazione a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale;

2.12. Squeri.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: rilasciabile anche sotto forma di licenza per l'esercizio coordinato di più attività.

Conseguentemente, all'articolo 4, secondo comma, dopo le parole: dello stesso tipo o aggiungere le seguenti: sotto forma di licenza per.

2.13. D'Attis, Caroppo, De Palma, Casasco, Squeri.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «orbite terrestri»: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinquies) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione.

f-opties) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale.;

sopprimere la lettera q);

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con la seguente: ENAC.

2.14. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: d) «ENAC»: Ente nazionale per l'aviazione civile, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

Conseguentemente:

dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

f-bis) «aerospazio»: la fascia riferita all'insieme delle attività e delle tecnologie che sono la naturale estensione dell'ambiente aeronautico;

f-ter) «orbite terrestri»: le orbite terrestri sono traiettorie curve percorse da oggetti, naturali o artificiali, attorno alla Terra;

f-quater) «cislunare»: la zona compresa tra l'orbita terrestre e l'orbita lunare;

f-quinques) «astronauta»: persona addestrata e qualificata per partecipare a missioni spaziali, operando in ambienti extra-atmosferici, oltre la Linea di Kármán (100 km di altitudine), che ha conseguito almeno tre missioni spaziali e la cui qualifica ed il relativo status è indipendente dalla ragione dell'attività svolta;

f-sexies) «volo suborbitale»: volo spaziale in cui un veicolo supera la Linea di Kármán (100 km di altitudine), senza tuttavia raggiungere la velocità orbitale necessaria per completare un'orbita terrestre, seguendo quindi una traiettoria che lo riporta sulla superficie;

f-septies) «spazioporto»: infrastruttura progettata per il lancio, il rientro e il supporto operativo di veicoli spaziali, inclusi razzi, navette e velivoli suborbitali nonché strutturata per fornire il supporto alla preparazione, addestramento e sperimentazione;

sostituire la lettera q), con la seguente: q) «estensione del principio di territorialità»: un oggetto orbitale o suborbitale viene dichiarato come minaccia quando la relativa traiettoria degenera con rischio concreto di impatto sul suolo nazionale;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorrano, sostituire le parole: territorio italiano con le seguenti: estensione del principio di territorialità;

nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, sostituire la parola: «Agenzia» con la seguente: ENAC.

2.15. Ascani, Di Sanzo, Casu.

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: spazio e dati aggiungere le seguenti: ottici ovvero.

2.16. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché i dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio.

2.17. Ghirra.

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

l) «oggetto spaziale»: qualsiasi congegno o dispositivo artificiale, compresi i singoli elementi costitutivi di esso e gli elementi del segmento di terra, il suo lanciatore nonché le parti e gli elementi costitutivi di quest'ultimo, costruito per essere inviato nello spazio extra-atmosferico;.

2.18. Zucconi.

Al comma 1, lettera m), dopo le parole: o giuridica *aggiungere le seguenti:* anche costituita sotto forma di distretto tecnologico.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Distretti Tecnologici Aerospaziali costituiti sotto forma di operatore spaziale possono usufruire di una autorizzazione unica.

2.19. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri, Casasco.

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

m-bis) «astronauta governativo»: professionista appartenente ad Istituzioni nazionali o Corpi Armati dello Stato che, qualificato al volo spaziale, abbia svolto almeno un'orbita nello spazio con funzioni di comando, ovvero pilotaggio ovvero ingegnere di bordo nel quadro di missioni per le finalità di dette istituzioni o a supporto di iniziative pubblico-private o anche private con manifesto interesse pubblico;.

2.20. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, dopo la lettera q), aggiungere la seguente:

q-bis) «spazio extra-atmosferico»: area al di là della stratosfera e comunque individuata da una distanza non inferiore a 50 chilometri dalla superficie terrestre;.

2.21. Squeri.

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: si applicano *aggiungere le seguenti:* alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (c.d. *downstream*) da operatori di altra nazionalità;.

3.1. Ghirra.

ART. 4.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di accelerarne l'acquisizione, il procedimento di rilascio è strutturato secondo modalità integralmente digitali, mediante utilizzo di una specifica piattaforma. Agli oneri derivanti dall'implementazione e gestione della piattaforma di cui al primo periodo, pari a euro 500.000 per il 2025 e a euro 100.000 a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4.1. Squeri, Casasco.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli enti di ricerca, istituzioni universitarie e loro consorzi possono essere rilasciate autorizzazioni per attività spaziali sperimentali.

4.2. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. In luogo dell'autorizzazione di cui al comma 2, fatti salvi i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge, su istanza del richiedente l'Autorità responsabile può rilasciare licenza pluriennale per la durata di 10 anni. La licenza può essere rilasciata anche per attività specifiche e sperimentali.

4.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente: Fuori dai casi di cui all'articolo 4, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere sostituita dal riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero alle medesime condizioni richieste dalla Stato italiano, nel rispetto di reciprocità.

4.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: non superiore al 50 per cento di quello.

4.5. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite criteri e modalità attuative del presente comma.

4.6. Ghirra.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Fondo di garanzia per le micro e piccole imprese, start-up, università e centri di ricerca per i costi di istruttoria, il versamento del contributo e la stipula della garanzia assicurativa)

1. Al fine di mitigare per le micro e piccole imprese, le *start-up*, le università e i centri di ricerca, i costi legati all'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione e al versamento del contributo di cui all'articolo 4 nonché all'obbligo di garanzia assicurativa a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo di

garanzia, con una dotazione di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni per il 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. In relazione agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2025 e a 500 milioni per il 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis, è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso.

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

4.01. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano.

ART. 5.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 13 *aggiungere le seguenti* , tenuto conto del tipo di attività spaziale da svolgere.

***5.1.** Ghirra.

***5.2.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

***5.3.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , anche prevedendo uno specifico riferimento alle linee guida del Comitato inter-agenzia per i detriti spaziali (IADC) ovvero alle norme ISO 24113:2023.

5.4. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: in base alle linee guida delle Nazioni Unite per la sostenibilità a lungo termine delle attività spaziali.

5.6. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché della riduzione, del riutilizzo e del riciclo dei detriti spaziali.

5.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

ART. 6.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e i requisiti di onorabilità stabiliti con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6.1. Zucconi.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e alla dimensione aziendale. Per le *start-up* e le micro, piccole e medie imprese (MPMI) la solidità finanziaria è valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico e o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.2. Zucconi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e a parametri misurabili e definiti riferiti a:

1) capitale minimo proporzionato al tipo e al rischio della missione;

2) dimostrazione della disponibilità di risorse sufficienti per la gestione di eventuali emergenze straordinarie.

6.3. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad esclusione dei casi in cui il soggetto richiedente sia una start-up o PMI.

6.4. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , ad eccezione dei centri di ricerca e dei centri afferenti alle università.

6.5. Benzoni.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le start-up e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.8. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Conseguentemente:

all'articolo 7, comma 8, secondo periodo, dopo le parole: deve dare inizio all'attività aggiungere le seguenti: , la data entro cui l'operatore deve procedere alla stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, secondo le disposizioni dell'articolo 21;

all'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) mancata stipula di un contratto assicurativo a copertura dei rischi di sinistro, entro il termine indicato nel provvedimento di autorizzazione;

6.9. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: delle collisioni, aggiungere le seguenti: in proprio o.

6.10. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat i requisiti di cui al comma 1 sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione, di cui fanno parte esperti sia con adeguate competenze nel settore aerospaziale, sia delle diverse amministrazioni interessate sia del mondo industriale e accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

6.11. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Per le *start-up* e le piccole e medie imprese (PMI), la solidità finanziaria di cui al comma 1, lettera c), può essere valutata considerando anche criteri alternativi, quali la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato, e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

6.12. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali e i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera per evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che svolgono le menzionate attività e o che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso rispettivamente della certificazione AS/EN 9100 e AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

6.01. Zucconi.

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: attività spaziali aggiungere le seguenti: ad eccezione di quelle relative ad attività di volo suborbitali e stratosferiche,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le attività di volo suborbitali e stratosferiche sono sottoposte ad un regime autorizzatorio definito dal «Regolamento per le operazioni suborbitali e di accesso allo spazio» emesso da ENAC entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite l'Aeronautica Militare e la commissione di cui al comma 1-ter;

1-ter. Per le finalità di cui ai commi 1 e 1-bis, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per le attività spaziali, di cui fanno parte otto esperti di cui: due con adeguate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico. La partecipazione alle attività della Commissione non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

7.2. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1:

al secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite;

dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Eventuali sospensioni del termine per ulteriori accertamenti tecnici non possono in ogni caso superare la durata complessiva di quindici giorni.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1, *con le seguenti:* Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;

al comma 4, dopo le parole: di cui al comma 7 *aggiungere le seguenti:* , per le sole attività che comportano rischi significativi per la sicurezza nazionale;;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora si ritenga possano sussistere le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, l'operatore richiedente ha facoltà di rendere chiarimenti o fornire ulteriori elementi e documentazione integrativa entro un termine non inferiore a 15 giorni.;

al comma 6, sostituire le parole: centoventi giorni *con le seguenti:* sessanta giorni e *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale può chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

- a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dà riscontro entro quindici dalla richiesta;
- b) fornire spiegazioni e produrre documentazione, ivi incluse quella volta a garantire risorse adeguate per la gestione di emergenze straordinarie.;

dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: 6-bis. Decorsi novanta giorni dalla richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, l'autorizzazione si intende concessa, fatto salvo il caso in cui l'Autorità responsabile produca un espresso e motivato diniego.

6-ter. L'Autorità responsabile, previa richiesta motivata, può altresì rilasciare autorizzazioni temporanee e semplificate per progetti pilota o attività di ricerca e sviluppo con durata massima di due anni, valutate entro quindici giorni.;

al comma 7, alinea, dopo le parole: L'autorizzazione *aggiungere le seguenti:* , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente,.

7.3. Benzoni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta *con la seguente:* trenta.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, secondo secondo periodo, dopo la parola: comunicando aggiungere le seguenti: previo contraddittorio con l'operatore spaziale le attività di accertamento eseguite.;

al comma 2, sostituire le parole: In caso di esito negativo dell'accertamento di cui al comma 1 *con le seguenti:* Nel caso in cui l'Agenzia, nell'ambito dell'accertamento di cui al comma 1, ritenga che la richiesta possa avere esito negativo, avvia il contraddittorio con il richiedente assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni per fornire chiarimenti e integrazioni documentali; qualora comunque esaminate le deduzioni e prove del richiedente ritenga comunque che la richiesta debba avere esito negativo;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, qualora il COMINT o altro ente coinvolto ritenga sussistenti le ipotesi di cui al comma 7 o altre ragioni per non concedere l'autorizzazione, tali Enti devono invitare l'operatore richiedente a rendere chiarimenti o ulteriori comprese assegnando allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni.;

dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il diniego dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.;

sostituire il comma 6 con il seguente:

6. La decisione sulla domanda di autorizzazione è adottata dall'Autorità responsabile entro il termine massimo complessivo di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, da estendersi in caso di concessione di termini per chiarimenti per i giorni concessi all'operatore. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento finale, l'operatore spaziale potrà chiedere all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro sessanta dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

al comma 7, dopo le parole: L'autorizzazione aggiungere le seguenti: , previa attivazione del contraddittorio con il soggetto richiedente.,

7.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

7.5. Zucconi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane

sospeso il termine di cui al comma 6.

7.6. Zucconi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: può sentire con le seguenti:
acquisisce il parere delle Regioni e delle.

***7.7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

***7.8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: prorogabili di ulteriori 30 giorni al termine dei quali la domanda è considerata autorizzata mediante la procedura di silenzio assenso.

7.9. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. I termini di cui ai commi 1 e 6 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione di progetti pilota e di prototipi di ricerca e di sperimentazione destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali da parte di *start-up*, università e centri di ricerca qualora le relative attività non comportino utile economico.

Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 6-bis è di due anni. Entro la data di scadenza, il soggetto autorizzato può richiedere la proroga dell'autorizzazione, che non può comunque superare altri due anni, documentando le operazioni svolte, le motivazioni che non hanno permesso di ultimare la sperimentazione nei tempi previsti e gli elementi che consentono di prevedere un risultato positivo della sperimentazione, nonché il tempo ulteriormente necessario per completare la sperimentazione medesima. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione non sono consentite attività di sperimentazione incompatibili con quanto previsto dall'autorizzazione medesima.

7.11. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Cappelletti.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si configurano posizioni sostanzialmente monopolistiche dell'operatore, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge;

Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) le caratteristiche delle eventuali posizioni sostanzialmente monopolistiche degli operatori, tali da impedire o ostacolare sensibilmente la concorrenza effettiva negli ambiti di cui alla presente legge, che comportano il diniego all'autorizzazione all'esercizio di attività spaziali di cui all'articolo 7, comma 7;.

7.12. Ghirra.

Al comma 7, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) se si evidenziano probabili effetti distorsivi della concorrenza connessi a rischi di abuso di posizione dominante;

7.14. Ghirra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi, in caso di richiesta di autorizzazione proveniente da *start-up* o PMI, il procedimento autorizzativo è interamente gestito dall'Autorità responsabile, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni. Il provvedimento di autorizzazione o diniego è emesso entro novanta giorni dalla richiesta.

7.15. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel caso di prestazione di servizi allo Stato nell'interesse della difesa nazionale, l'Autorità responsabile può autorizzare gli operatori spaziali in deroga alle norme di cui al presente articolo nei limiti strettamente necessari all'esecuzione dei servizi medesimi.

7.16. Zucconi.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In ogni caso l'operatore deve iniziare l'attività spaziale entro un anno dalla data fissata dal provvedimento di autorizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'autorizzazione decade, salva motivata proroga concessa.

7.17. Zucconi.

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2:

sopprimere il secondo periodo;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro quindici giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro quindici giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8.2. Benzoni.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , previa interlocuzione con l'operatore richiedente che dovrà essere messo nelle condizioni di controdedurre alla decisione di modifica, revoca o annullamento della concessione.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Anche in questo caso, entro trenta giorni dalla comunicazione di revoca o annullamento dell'autorizzazione, l'operatore spaziale potrà chiedere, all'Autorità responsabile per il tramite dell'Agenzia, accesso agli atti dell'accertamento a seguito del quale, entro un termine appropriato indicato dall'Autorità stessa, potrà:

a) formulare chiarimenti ai quali l'Autorità dovrà darne riscontro entro trenta giorni dalla richiesta;

b) fornire spiegazioni e produrre documentazione.

8.3. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 9.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 *aggiungere le seguenti:* e previa attivazione del contraddittorio con l'operatore spaziale,.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: dall'Autorità stessa, *aggiungere le seguenti:* e non inferiore a 15 giorni,.

***9.1.** Benzoni.

***9.3.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei casi di cui al presente articolo, si applicano le previsioni dell'articolo 12.

9.4. Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Se l'operatore cessionario è di nazionalità straniera e conduce l'attività spaziale o aerospaziale al di fuori della giurisdizione italiana, l'Autorità responsabile subordina l'autorizzazione di cui al comma 1 al rispetto degli interessi di difesa e sicurezza nazionale e alla presenza di adeguate garanzie al fine di assicurare l'esonero dello Stato italiano dalla responsabilità per danni a terzi.

10.2. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la disciplina di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

10.3. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

ART. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con il preavviso minimo di trenta giorni la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi una relazione sul suo svolgimento. L'operatore spaziale informa immediatamente l'Agenzia di qualsiasi anomalia o evento straordinario rilevati nel corso dell'operazione spaziale, delle misure adottate e dei prevedibili esiti.

11.1. Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'Agenzia spetta il compito di monitoraggio complessivo degli oggetti spaziali, iscritti o non iscritti ai registri di cui agli articoli 15 e 17, ivi quelli non più in uso o abbandonati o costituenti rottami, anche ai fini dello svolgimento di una funzione di alert in caso di pericolo e dell'individuazione delle responsabilità di cui al titolo IV.

11.2. Squeri.

ART. 12.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dell'oggetto spaziale *che aggiungere le seguenti:* commettono violazione delle disposizioni della presente legge, degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea, delle condizioni o degli obblighi indicati nell'autorizzazione,.

12.1. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

Al comma 1, dopo le parole: ostacolando l'attività di vigilanza, *aggiungere le seguenti:* o che violano le prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

***12.2.** Ghirra.

***12.3.** Squeri.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 150.000 *con la seguente:* 50.000.

Conseguentemente :

al comma 3, sopprimere le parole: la pena della reclusione da tre a sei anni e con;

alla rubrica, sopprimere le parole: e penali.

12.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 13.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Ministro della giustizia, *aggiungere le seguenti:* il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,.

13.1. Zucconi.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: COMINT aggiungere le seguenti: , l'Istituto Nazionale di Astrofisica, l'Aeronautica Militare.

13.2. Toccalini, Barabotti, Andreuzza, Di Mattina.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: la Commissione per le attività spaziali,.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la «Commissione per le attività spaziali» di cui fanno parte otto esperti del settore di cui due con comprovate competenze nel settore aerospaziale, due delle diverse amministrazioni interessate, due del mondo industriale e due del mondo accademico.

13.3. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: l'Agenzia spaziale italiana, aggiungere le seguenti: l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

13.4. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: cybersicurezza nazionale aggiungere le seguenti: l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Ania) con riguardo alla lettera g) del presente comma.

13.5. Ghirra.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***13.6.** Ghirra.

***13.7.** Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

***13.8.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 3 agosto 2007, n. 124, aggiungere le seguenti: nonché, per i profili assicurativi, l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici,.

****13.9.** Cattaneo, Squeri.

****13.10.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

****13.11.** Benzoni.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con specifiche agevolazioni e procedure semplificate per start-up e PMI;.

***13.16.** Ghirra.

***13.17.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: , con la previsione di esenzioni o riduzioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la previsione di esenzioni totali per startup e per PMI innovative o riduzioni proporzionali in ragione dell'elevato impatto scientifico o tecnologico dell'operatore, con riferimento a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o

internazionali.

13.18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: o della dimensione economica dell'operatore *con le seguenti:* , della dimensione economica dell'operatore, o del possesso delle certificazioni ISO/IEC 27001 e ISO 22301 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

***13.19.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

***13.20.** Cavo.

***13.21.** Benzoni.

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in particolare: l'esenzione totale per *start-up* e per PMI innovative prevedendo ulteriori riduzioni proporzionali per operatori che svolgono attività a elevato impatto scientifico o tecnologico, con particolare attenzione a progetti che promuovono la sostenibilità ambientale, la resilienza delle infrastrutture spaziali o che hanno ricevuto riconoscimenti o finanziamenti da programmi di ricerca e innovazione nazionali o internazionali.

13.22. Ghirra.

Al comma 1, la lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con individuazione di criteri differenziati per *start-up* e PMI finalizzati a favorirne l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13.23. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: con la possibilità di criteri differenziati per *start-up* e PMI per favorire l'innovazione e l'entrata nel mercato spaziale.

13.24. Ghirra.

Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: , i quali vengono differenziati sulla base della classificazione del livello di rischio e della tipologia di missione, così come definiti dall'Agenzia in base all'articolo 14, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 21.

13.25. Benzoni.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente: g-bis) l'individuazione di un fondo pubblico costituito *ad hoc* attraverso i contributi degli operatori e destinato alla copertura di eventuali danni eccedenti i massimali assicurativi;

13.26. Benzoni.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la documentazione da presentare e le modalità previste per la procedura di autorizzazione semplificata dei carichi utili ospiti di una struttura spaziale omologata e per i quali l'Agenzia ha già svolto la verifica tecnica e rilasciato la qualifica per la sicurezza di volo e di uso nello spazio.

13.27. Cavo.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente: i-bis) la semplificazione dei processi autorizzativi per le *start-up* e PMI oltre che l'indicazione di forme di agevolazione e contenimento degli oneri concessori.

13.28. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

(Disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico e la competitività del sistema produttivo italiano, di sostenere la ricerca scientifica nel settore spaziale e aerospaziale, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, le autorità e gli operatori del settore, il COMINT adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa alle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali nei settori:

- a) infrastrutturale, dei trasporti e delle telecomunicazioni;
- b) informatico e robotico;
- c) ambientale;
- d) della protezione civile;
- e) della difesa e della sicurezza nazionale;
- f) della navigazione aerea.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di diciotto mesi, prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, e si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea, prevedendo, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

- a) requisiti patrimoniali determinati;
- b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;
- c) termini brevi per le procedure autorizzative;
- d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

- a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa alla sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;
- b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che il soggetto intende svolgere;

d) i perimetri di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i termini del procedimento per il rilascio delle autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.

5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nell'ambito delle proprie competenze e delle materie a essa attribuite, adotta i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e di ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'ASI relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Comitato.

Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.

6. L'ASI redige annualmente una relazione sulle attività di ricerca e sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali e aerospaziali, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnala eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo tecnologico e la promozione della ricerca scientifica in campo spaziale e aerospaziale nei settori di cui al medesimo comma 1. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa al Comitato, che sulla base della stessa redige annualmente una relazione sulle attività svolte.

7. Il Governo presenta alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nella quale si tiene conto anche delle relazioni annuali dell'ASI e del Comitato di cui al comma 6.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

14.01. Centemero, Bof, Cavandoli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attività suborbitali)

1. La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con Regolamenti Tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

2. I Regolamenti ENAC devono prevedere, tra l'altro:

a) il coinvolgimento delle amministrazioni interessate ai fini dell'autorizzazione nell'ottica della semplificazione del procedimento autorizzatorio;

b) un apposito regime assicurativo obbligatorio per i danni subiti dalle terze parti improntato al criterio di proporzionalità al rischio;

c) l'introduzione di un regime specifico di responsabilità tra le parti coinvolte nelle operazioni, inclusi gli occupanti a bordo, anche in deroga alle disposizioni del codice civile;

d) un regime di sanzioni amministrative con importi non superiori a quelle previste dalla presente legge.

***14.02.** Ghirra.

***14.03.** Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Disposizioni per l'estensione della disciplina del Golden power al settore dell'aerospazio)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica sono aggiunte le seguenti parole: «nonché dell'aerospazio»;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «dei trasporti e delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «e dell'aerospazio».

14.04. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora, in relazione ad un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, vi siano più Stati di lancio, l'Italia immatricola tale oggetto se è designata Stato d'immatricolazione d'intesa con l'altro o gli altri Stati di lancio.

15.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 17.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

2. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di tracciabilità della filiera ed evitare la contraffazione dei prodotti, le imprese che distribuiscono o vendono oggetti spaziali devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9120 rilasciata da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

Conseguentemente, al Titolo III, dopo le parole: Immatricolazione degli oggetti spaziali aggiungere le seguenti: e misure per la sicurezza della filiera.

***17.01.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti.

***17.02.** Cavo.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Misure per la sicurezza della filiera)

1. Al fine di assicurare i più elevati standard in materia di progettazione, sviluppo, fabbricazione e installazione di oggetti spaziali, le imprese che svolgono le menzionate attività devono essere in possesso della certificazione AS/EN 9100 rilasciata da

organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

17.03. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 18.

Al comma 1, aggiungere in fine, le parole: secondo le previsioni di cui di seguito.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'operatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi. La responsabilità dell'operatore è esclusa solo se i danni sono stati causati, in via esclusiva, da un terzo estraneo all'operazione spaziale, anche se danneggiato, e detto fatto terzo non poteva essere impedito. Se il fatto colposo del terzo, anche se danneggiato, ha concorso a cagionare il danno, si applica l'articolo 1227 del Codice Civile. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi al di fuori della superficie terrestre, e in particolare nello spazio extra-atmosferico, a un oggetto spaziale o a persone o beni a bordo di tale oggetto, solo nel caso in cui tali danni siano stati cagionati con dolo o colpa grave dell'operatore.;

sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Nei casi di responsabilità imputabile all'operatore autorizzato ai sensi del precedente comma 2, quest'ultimo risponde del danno fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2.;

al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , salvo diverse intese tra le parti;

all'articolo 19, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. L'azione di rivalsa di cui al comma 1 è esercitata in ogni caso fino al limite di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, salvo che ricorrano le condizioni previste dall'articolo 18, comma 4.

18.1. Andreuzza, Toccalini, Di Mattina, Barabotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 *con le seguenti:* dai commi 2 e 2-bis;

all'articolo 19, comma 2, sostituire le parole: a terzi sulla superficie terrestre nonché agli aeromobili in volo e alle persone e cose che si trovano a bordo di questi ultimi *con le seguenti:* ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell'articolo 18.

18.2. Benzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo solo se il danno è imputabile a sua colpa o a quello delle persone che agiscono per suo conto.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18.3. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'operatore è tenuto al risarcimento dei danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra solo se il danno è dovuto a sua colpa.

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dal comma 2 con le seguenti: dai commi 2 e 2-bis.

18.5. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'operatore è altresì tenuto al risarcimento dei danni cagionati a un oggetto spaziale, o a persone o beni a bordo di tale oggetto, in un luogo diverso rispetto alla superficie terrestre e allo spazio aereo, in conformità a quanto previsto dall'articolo III della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali, firmata a Londra, Mosca e Washington il 29 marzo 1972, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 426.

18.6. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

ART. 19.

Al comma 2, dopo le parole: questi ultimi aggiungere le seguenti: , nonché di danni cagionati a terzi altrove che sulla superficie della Terra o nello spazio aereo,.

19.1. Ilaria Fontana, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

ART. 21.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

dopo le parole: di cui all'articolo 13, aggiungere le seguenti: sentita l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sopprimere il comma 4;

sopprimere il comma 5;

al comma 6, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 5,;

al comma 7, sopprimere le parole: Nei casi previsti dal comma 5,.

***21.1.** Cattaneo, Squeri, Casasco.

***21.2.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

Conseguentemente, al comma 2,:

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni;

sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21.3. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 50 milioni.

***21.4.** Ghirra.

***21.5.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 60 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2:

sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni;

aggiungere, in fine, le parole: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come *start-up* innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività posta in essere, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività.;

dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca ovvero che sono qualificati come *start-up* innovative, ovvero che effettuano attività basate su tecnologia CubeSat, il premio assicurativo previsto dal presente articolo è esente dall'imposta ed è interamente deducibile ai fini fiscali.

7-ter. Per le PMI riconosciute come operatori autorizzati, l'aliquota fiscale sul premio previsto dal presente articolo è fissata al 3 per cento.

21.6. Di Sanzo, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Casu, Pandolfo.

(Inammissibile)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dimensionamento dell'attività spaziale *aggiungere le seguenti:* , delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali.

21.7. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

21.8. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: start-up innovativa, aggiungere le seguenti: pari o inferiore.

21.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.

21.11. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli operatori autorizzati che perseguono esclusiva finalità di ricerca o che sono qualificati come start-up innovative, l'autorizzazione di cui all'articolo 4 può prevedere un massimale inferiore a 20 milioni di euro, in considerazione del dimensionamento dell'attività spaziale, del livello orbitale in cui gli oggetti spaziali si muovono, della durata e tipologia dell'attività spaziale.

***21.12.** Ghirra.

***21.13.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le start-up e le PMI innovative possono beneficiare di esenzioni parziali o totali dal contributo e dal rimborso per il rilascio dell'autorizzazione, in base a specifici criteri di valutazione stabiliti dai decreti di cui al primo periodo, che tengano conto delle loro dimensioni economiche e delle finalità dell'attività spaziale.

21.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

(Incentivi fiscali per le PMI)

1. Le PMI che rispettano gli obblighi assicurativi previsti dalla presente legge hanno diritto a deduzioni fiscali sui premi assicurativi per un periodo di cinque anni dall'inizio delle operazioni spaziali.

***21.01.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***21.02.** Coppo, Comba.

(Inammissibile)

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: , con il Documento di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia Spaziale Italiana, nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche da natura nazionale e internazionale.

22.1. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128,.

22.2. Zucconi.

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

***22.3.** Ghirra.

***22.4.** Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

***22.5.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: e il Ministero dell'università e della ricerca con le seguenti: , il Ministero dell'università e della ricerca e gli operatori privati del settore.
22.6. Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Piano costituisce il documento di riferimento preminente per l'indirizzo e la coordinazione delle attività spaziali nazionali. Tale Piano ha l'obiettivo di fornire una visione centralizzata e strategica dell'ambito spaziale, integrando e armonizzando le diverse iniziative promosse dai ministeri e dalle agenzie competenti.

***22.7.** Ghirra.

***22.8.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Piano è coordinato con il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale, il Documento di Visione Strategica dello Spazio e il Piano Triennale delle Attività dell'Agenzia e tiene conto delle altre iniziative in essere sulle attività spaziali a livello nazionale, europeo e sovranazionale.

22.9. Squeri, Casasco.

Al comma 3, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
22.10. Zucconi.

Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) l'individuazione di modelli formativi professionali e di modalità di interscambio di informazioni tra le imprese, le istituzioni universitarie e gli enti di ricerca;

22.11. Casasco, Squeri.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la definizione di politiche e misure specifiche di capacity building per PMI e start-up;

22.13. Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) la definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato, al fine di massimizzare i vantaggi dello spazio per la società e l'economia italiane nonché di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di applicazioni innovative a valle;

22.14. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) l'allineamento tra le politiche spaziali nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale, al fine di assicurare il finanziamento di iniziative capaci di assicurare ricadute sul territorio, favorendo una presenza significativa del sistema industriale e della ricerca in ambito regionale;.

22.15. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno all'internalizzazione delle micro, piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative anche attraverso la definizione di specifiche linee promozionali e di forme di finanziamento all'esportazione specificamente destinate all'economia nazionale dello spazio;.

22.16. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Al comma 4, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) il rafforzamento del grado di sostegno alle micro, piccole e medie imprese nonché delle *start-up* innovative, anche mediante la promozione e la realizzazione di reti di imprese e di altre forme di aggregazione e di collaborazione tra le imprese anche a carattere intersettoriale;.

22.17. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di uno standard nazionale di sostenibilità spaziale ESG che consenta di divulgare, agli investitori e alle compagnie assicuratrici, informazioni rilevanti, omogenee, affidabili e confrontabili sulla performance finanziaria degli operatori spaziali e sul rischio assicurativo della missione satellitare e spaziale, anche ai fini della riduzione dei costi di istruttoria e del contributo di cui all'articolo 4 nonché dei premi delle polizze assicurative a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale di cui all'articolo 21 della presente legge.

22.18. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio, Alifano.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) negli istituti di ogni ordine e grado da realizzarsi attraverso la valorizzazione della figura dell'astronauta e il coinvolgimento del mondo accademico e scientifico, favorendo l'interesse delle nuove generazioni verso competenze multidisciplinari altamente qualificate e la dimensione internazionale dei progetti spaziali.

22.19. Cavo.

ART. 23.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 *con le seguenti:* 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 340 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In relazione agli ulteriori oneri di cui al comma 1 si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso.

b) All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

23.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: 35 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per l'anno 2025.

23.2. Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

(Inammissibile)

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle *start up* e alle PMI per sostenere gli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.

2-ter. Le modalità di gestione, le spese ammissibili e gli importi relativi di cui al comma 2-bis sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

23.3. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente

2-bis. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate anche alla copertura dei costi assicurativi e di licenza sostenuti dagli operatori autorizzati, in modalità rimborso costi, per ogni operazione autorizzata, nonché a copertura dei costi associati alla dimostrazione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi generali, tra cui ad esempio, ma non limitatamente a, l'eventuale costo del servizio di previsione delle collisioni, se da acquistare.

23.4. Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 3, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

***23.5.** Ghirra.

***23.6.** Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

***23.7.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 3, dopo le parole: partenariato pubblico-privato aggiungere le seguenti: con soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza Atlantica.

23.8. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente garantito alle iniziative che comportano per l'industria italiana dello spazio:

a) l'accrescimento dell'autonomia tecnologica e della protezione dei dati satellitari e delle reti di comunicazione;

b) l'accelerazione della transizione verde e digitale;

c) la realizzazione di prodotti basati su nuove tecnologie e con prospettive di nuovi mercati;

d) l'ampliamento dei livelli occupazionali e dell'occupazione qualificata con particolare riferimento alle aree meridionali del Paese;

e) l'accrescimento della competitività a livello internazionale.

23.9. Ferrara, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta a favore degli operatori spaziali per la formazione del personale dipendente)

1. Al fine di acquisire competenze specifiche sulle tecnologie volte alla mitigazione dei detriti spaziali, alla rimozione attiva dei detriti, alla manutenzione in orbita e al riciclaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni spaziali in un'ottica di economia circolare e di sostenibilità ambientale, agli operatori spaziali che sostengono spese per attività di formazione del personale dipendente, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027, è concesso un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui lo stesso è occupato in attività di formazione negli ambiti e per le finalità di cui alla medesima legge, fino a un importo massimo annuale di euro 35.000 per ciascun beneficiario, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

2. Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso.

3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti previsti provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché per l'accertamento della effettività delle spese sostenute per le attività di formazione.

5. Con il decreto di cui al comma 4 sono definite, altresì, le modalità per l'effettuazione del monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo a favore degli operatori spaziali, sotto il profilo degli obiettivi raggiunti, della competitività e dei livelli occupazionali, le modalità per la verifica e il controllo, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, le cause di decadenza e revoca del beneficio nonché le modalità di restituzione delle risorse di cui gli operatori spaziali hanno eventualmente fruito indebitamente.

6. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio.»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025.»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

23.01. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in Università e in enti pubblici di ricerca in ecodesign per lo spazio e zero detriti)

1. Al fine di promuovere la ricerca come motore di innovazione e pilastro per la crescita e la competitività del settore spaziale ed aerospaziale nazionale e stimolare la capacità di competere a livello europeo con progetti di ricerca innovativi, è riconosciuto in via sperimentale, per gli anni dal 2025 al 2027, un contributo sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero in enti pubblici di ricerca per progetti finanziati anche in associazione, in consorzio e in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) i progetti di ricerca finanziati devono riguardare gli ambiti di ricerca afferenti l'ecodesign per lo spazio (valutazione del ciclo di vita applicata alle attività spaziali quali LCA applicata ai progetti, LCA semplificata ed Ecodesign, metodologia, impatto atmosferico) e lo Zero detriti (sviluppo e diffusione di tecnologie per la prevenzione, la mitigazione e l'eliminazione dei detriti spaziali; per la bonifica dell'ambiente spaziale attraverso la gestione e lo smaltimento dei detriti spaziali esistenti e dei veicoli spaziali al termine del loro ciclo di vita operativo, per la rimozione attiva dei detriti e l'economia circolare per lo spazio);

b) spetta per i finanziamenti realizzati a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2024 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2027;

c) è concesso nella misura del 60 per cento del finanziamento sostenuto nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

d) non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e

109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui gli investimenti di cui al comma 1 sono stati sostenuti; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della d'imposta con riferimento al quale il credito è stato concesso;

e) è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento del finanziamento, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1, nonché l'accertamento della effettività delle spese sostenute per il finanziamento dei progetti di ricerca di cui al medesimo comma 1.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono definite, altresì, le modalità di monitoraggio sugli effetti dell'erogazione del credito d'imposta di cui al comma 1 a favore delle imprese in rapporto agli obiettivi raggiunti nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate, spettanti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione delle risorse di cui le imprese hanno eventualmente fruito indebitamente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento».

23.02. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Agevolazioni fiscali e contributive alle micro e piccole imprese e alle start up innovative delle aree interne operanti nel settore spaziale)

1. Al fine di sostenere l'attività produttiva presso le aree interne, montane e periferiche a rischio di desertificazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato alla concessione di agevolazioni fiscali e contributive nonché di contributi alle nuove micro e piccole imprese appartenenti a soggetti residenti comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come definiti dalla Strategia nazionale per le aree interne nell'ambito dell'Accordo di partenariato per l'Italia per il ciclo di programmazione 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2022) 4787 del 15 luglio 2022, alle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che stabiliscano e mantengano la sede legale e operativa nelle predette aree per un periodo non inferiore a cinque anni e in particolare:

a) l'esenzione totale dall'imposta sul reddito d'impresa per il primo triennio di attività. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per il successivo biennio e del 25 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni;

b) l'esenzione totale dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque anni di attività;

c) l'esonero totale, di durata quinquennale, dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni regolate da contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che comportino un effettivo incremento della base occupazionale. Tale beneficio è riconosciuto nella misura del 50 per cento per ogni esercizio successivo al quinto e fino a un massimo di ulteriori cinque anni.

2. Sono ammesse alle agevolazioni fiscali e contributive nonché ai contributi di cui al comma 1, le imprese la cui attività sia volta a:

a) promuovere lo sviluppo tecnologico e l'innovazione nel settore spaziale;

b) realizzare prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti, all'impiego di dati satellitari, alla creazione di software per la progettazione e la produzione di veicoli spaziali nonché alla realizzazione di soluzioni e innovazioni tecnologiche nel campo delle comunicazioni satellitari commerciali, con prospettive di nuovi mercati;

c) aumentare i livelli occupazionali del territorio dove sono ubicate;

d) accrescere la competitività del settore spaziale italiano livello internazionale, anche attraverso lo sviluppo di processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca in ambito spaziale.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i comuni interessati in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun ente.

5. In relazione agli oneri di cui al presente articolo pari a 300 milioni di euro per il 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

7) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

23.03. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nell'area della ZES unica)

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico nel settore industriale aerospaziale e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle micro e piccole imprese e delle *start-up* innovative operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, è aumentata al 25 per cento per le

grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo».

2. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale del settore spaziale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie – Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

3. In relazione agli oneri di cui al presente articolo valutati nel limite massimo di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2025, di 1,35 miliardi di euro per l'anno 2026 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e 2025»;

2) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per gli anni 2024 e 2025, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023»;

3) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 non trova applicazione il limite di cui al primo periodo»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per gli anni 2024 e 2025, il pagamento dell'imposta straordinaria è operato mediante un versamento a saldo, entro rispettivamente il 30 giugno 2025 e il 30 giugno 2026. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio»;

5) al comma 5-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 10 per cento del valore della riserva non distribuibile di cui al medesimo comma. L'imposta di cui al quinto periodo è versata entro il 30 giugno 2025»;

6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis non trovano applicazione con riferimento all'imposta dovuta per gli anni 2024 e 2025»;

g) il comma 7 è soppresso;

b) all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».

23.04. Fenu, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

(Riserva per le micro, piccole e medie imprese del 5 per cento delle risorse stanziare sul credito d'imposta ZES)

1. All'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2025, una quota pari ad almeno il 5 per cento degli stanziamenti ivi previsti è riservata alle micro, piccole e medie imprese operanti nel

settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali.»

23.05. Dell'Olio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

ART. 24.

Al comma 1, sopprimere la parola: bassa.

24.1. Benzoni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , anche presso gli spazioporti già individuati sul territorio nazionale.

***24.2.** Ghirra.

***24.3.** Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

***24.4.** D'Attis, Squeri, De Palma.

***24.6.** Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché per la mappatura, la localizzazione e la gestione delle infrastrutture per la generazione di energia rinnovabile offshore.

24.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 e al fine di implementare gli strumenti per il monitoraggio del territorio, dello stato delle risorse naturali, del suolo, degli ecosistemi e della biodiversità, nonché per garantire la sicurezza e l'efficienza delle infrastrutture e facilitare la pianificazione e programmazione degli interventi di manutenzione, è istituita una piattaforma digitale nazionale dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio, interoperabile con le piattaforme satellitari e le banche dati già disponibili.

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, il Ministro della protezione civile e delle politiche del mare e il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di una Cabina di regia istituita presso la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, sono definiti gli obiettivi e la tempistica di avvio della piattaforma, i criteri e le modalità per la predisposizione ed il funzionamento della stessa, nonché l'interoperabilità dei contenuti digitali. Alla Cabina di regia partecipano i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ne assume il coordinamento, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, del Ministero della protezione civile e delle politiche del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Dipartimento della funzione pubblica.

2-quater. Per la realizzazione, l'aggiornamento ed il funzionamento della piattaforma di cui ai commi *2-bis* e *2-ter*, nello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo per la Piattaforma nazionale integrata dei dati satellitari per la gestione e la tutela del territorio con una dotazione di 2 milioni di euro nel 2025 e di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038.

24.8. Sergio Costa, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Ilaria Fontana.

(Inammissibile)

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In merito ai programmi supportati o finanziati da Enti governativi, come la costellazione IRIDE, deve essere definita una strategia chiara per l'utilizzo commerciale delle capacità residue dei satelliti, incluse linee guida per la vendita e la rivendita dei dati di osservazione della Terra.

24.9. Coppo, Comba.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

(Infrastrutture satellitari per la connettività in banda larga)

1. L'Agenzia è autorizzata a costituire un partenariato pubblico-privato, a maggioranza pubblica, per la progettazione, realizzazione e messa in servizio, in conformità alla regolamentazione internazionale, di una infrastruttura satellitare in orbita bassa, finalizzata a fornire connettività in banda larga e a bassa latenza, con copertura a livello nazionale e nelle aree estere di interesse strategico, ad uso istituzionale e civile.

2. Il progetto, in relazione alle risultanze della progettazione preliminare, può prevedere un avanzamento per fasi, in cui la prima componente dell'infrastruttura satellitare è ad uso istituzionale, mentre la seconda componente è ad uso anche civile. Nella selezione degli appaltatori e dei partner privati è applicato il principio del *favor* per le piccole e medie imprese, assicurando la valorizzazione di eventuali investimenti sostenuti da finanziamenti pubblici, nell'ottica della ricaduta occupazionale con profili di alto livello.

3. Alle finalità di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1 comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di programmi spaziali nazionali e in cooperazione internazionale, nei limiti di 30 milioni per l'anno 2025, di 70 milioni per l'anno 2026 e di 350 milioni per gli anni 2027 e 2028.

24.01. Squeri.

ART. 25.

Al comma 1, dopo le parole: comunicazioni satellitari aggiungere le seguenti: o sottomarine

25.3. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, con le seguenti: da soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica e comunque prevedendo adeguato ritorno industriale per il sistema paese.

25.4. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, sostituire le parole: da soggetti appartenenti all'Unione europea o all'Alleanza atlantica, con le seguenti: da soggetti appartenenti all'Unione europea o in caso di comprovata impossibilità all'Alleanza atlantica.

25.5. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e comunque prevedendo un adeguato ritorno industriale per il sistema paese.

25.6. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: con una partecipazione pubblica per garantire la sicurezza.

25.7. Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Pandolfo.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. La fornitura di servizi di comunicazione satellitare per fini governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale da parte dei soggetti di cui al comma 1 è subordinata ai seguenti principi:

a) compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea;

b) proprietà e controllo esclusivo della crittografia e delle componenti software e hardware utilizzate da parte del committente del servizio.

25.8. Bonetti, Benzoni.

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: per la selezione dei soggetti *aggiungere le seguenti:* incluse start-up e PMI, che realizzeranno le relative infrastrutture terrestri e spaziali e alla definizione del valore complessivo di un'eventuale gara per l'aggiudicazione dei servizi, da svolgersi coerentemente con le indicazioni di cui all'articolo 27.

***25.9.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

***25.10.** Benzoni.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità per una capacità di certificazione dei dati resiliente anche in situazioni critiche e di emergenza, che possa essere usata in particolare al fine di: certificare disponibilità e capacità della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25.11. Bicchielli, Cavo.

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) studi di fattibilità atti a certificare i dati relativi a situazioni critiche e di emergenza, al fine di valutare le capacità ottimali della rete trasmissiva di emergenza e dei dispositivi collegati; fornire supporto nella documentazione degli interventi di gestione dell'emergenza; facilitare il tracciamento univoco degli aiuti inviati e dei destinatari raggiunti.

25.12. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di rafforzare, con contributi frutto di esperienze dirette e consolidate, gli obiettivi delle attività previste dal comma 3, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy promuove tavoli tecnici con rappresentanti qualificati delle articolazioni del Ministero della Difesa e della Autorità Nazionale per la Cybersicurezza.

25.13. Squeri.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: che saranno valutate, coordinate e concordate con il Ministero della Difesa, a salvaguardia delle prerogative necessarie per garantire al dicastero lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

***26.2.** Squeri.

***26.3.** Benzoni.

ART. 27.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 50 per cento.

27.1. D'Attis, Caroppo, De Palma.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata;

alla lettera d) dopo le parole: da corrispondere all'appaltatore *aggiungere le seguenti:* , ed a cascata ai sub appaltatori.

27.2. Stefanazzi, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu, Pandolfo.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: deve essere considerata.

27.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 25 per cento.

27.4. Casasco, Squeri.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: almeno il 10 per cento con le seguenti: almeno il 20 per cento.

***27.5.** Coppo, Comba.

***27.6.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , dandone adeguata giustificazione nel bando o nell'avviso di indizione della gara.

27.7. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: può essere considerata con le seguenti: è considerata.

27.9. D'Attis, Casasco, Squeri, Caroppo, De Palma.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) quando il subappalto è svolto da *start-up* innovative e da piccole e medie imprese:

1. la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite;

2. la stazione appaltante pubblica si impegna alla contrattualizzazione del prodotto o del servizio spaziale quale cliente pilota sostenendo l'operatore economico nell'accesso ai finanziamenti privati.

27.10. Cavo.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: 40 per cento fino alla fine della lettera, con le seguenti: 30 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro, al 20 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 40 per cento per i contratti di importo inferiore a 250 milioni di euro e fino al 30 per cento per i contratti di importo pari o superiore a 250 milioni di euro che prevedano la partecipazione di piccole e medie imprese in misura non inferiore al 25 per cento del valore del contratto.

27.11. Santillo, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Alifano.

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: 40 per cento da corrispondere all'appaltatore aggiungere le seguenti: , e da esso ai subappaltatori,.

27.12. D'Attis, Caroppo, De Palma, Squeri.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di garantire i più elevati standard in materia di sicurezza e continuità operativa negli affidamenti di contratti pubblici nel settore delle attività spaziali e delle tecnologie aerospaziali, la stazione appaltante può prevedere criteri premiali in favore degli operatori in possesso delle certificazioni AS/EN 9100, AS/EN 9120, ISO 22301, ISO 27001 rilasciate da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi dello standard UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 da enti di accreditamento sottoscrittori del IAF/EA Multilateral Agreement.

***27.13.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

***27.14.** Cavo.

***27.15.** Benzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le PMI possono essere designate come *prime contractor* nei progetti di appalto pubblico laddove dimostrino adeguate capacità tecniche, economiche e operative. In tali casi, dovrà essere assicurato un accesso paritario a fondi e incentivi dedicati.

****27.16.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

****27.17.** Coppo, Comba.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello Spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno di consorzi.

27.18. Coppo, Comba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per favorire la tutela del *Made in Italy* nel settore spaziale, i bandi pubblici e i finanziamenti relativi a settori strategici devono prevedere meccanismi di premialità proporzionali alla quota di capitale italiano detenuta dalle aziende concorrenti, con particolare riguardo alle PMI.

***27.19.** Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***27.20.** Coppo, Comba.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Almeno il 30 per cento del Fondo per l'Economia dello spazio è destinato a programmi e iniziative in cui le PMI ricoprono un ruolo guida o significativo all'interno dei consorzi.

27.21. Centemero, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

(Garanzia SACE per microimprese, piccole imprese e start-up innovative del settore aerospaziale)

1. Al fine di garantire il necessario sostegno finanziario e di agevolare l'accesso ai prodotti e servizi assicurativo-finanziari alle microimprese e piccole imprese con sede in Italia, come definite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, che operano lungo la supply chain del settore aerospaziale nonché prestano servizi collegati al medesimo settore, SACE può concedere, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, garanzie, in conformità con la normativa europea in tema di aiuti di Stato nella forma di protezione del rischio di prima e di seconda perdita, congiuntamente o alternativamente, limitatamente a portafogli di finanziamenti concessi, ovvero alle garanzie fornite o a crediti presenti o futuri derivanti da garanzie fornite, sotto qualsiasi forma. La protezione suddetta sarà ripartita tra SACE e uno o più mutuanti oppure uno o più garanti in modo tale da non pregiudicare per i predetti soggetti gli effetti di deconsolidamento e di significativo trasferimento del rischio.

27.01. Alifano, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara, Dell'Olio.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Spaziporti nazionali)

1. Le attività spaziali regolamentate dalla presente legge vengono esercitate presso gli spaziporti individuati sul territorio nazionale con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti da emenarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, fatta salva l'individuazione di ulteriori siti, sono ritenuti immediatamente idonei i siti presso gli Aeroporti di Ancona e Grottaglie.

27.03. Benvenuti Gostoli, Maiorano, Iaia.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.

1. Allo scopo di acquisire la fornitura di servizi coincidenti o strumentali alle attività spaziali di cui alla presente legge, ivi compresi i servizi di raccolta di dati, i lanci in orbita, le operazioni orbitali, i test e la validazione di tecnologia in orbita, e i servizi orbitali in generale, gli enti pubblici possono avvalersi anche di contratti di servizio.

27.04. Benzoni.

ART. 28.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

***28.1.** Squeri.

***28.3.** Benzoni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Resta esclusa la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi.

28.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ferrara.

Mercoledì 22 gennaio 2025

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 gennaio 2025. — Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#).

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 gennaio 2025.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, chiede se vi siano colleghi che intendano intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), preliminarmente esprime apprezzamento per il ciclo di audizioni svolte in cui sono emersi spunti interessanti per intervenire sulla prima legge che si occupa organicamente del settore aerospazio.

Fa presente poi che gli emendamenti presentati, in accoglimento di alcune suggestioni emerse durante il ciclo di audizioni, non hanno carattere pregiudiziale ma mirano ad un miglioramento del testo. In particolare, confida che quelle presentate in riferimento all'articolo 7 vengano accolte dai relatori e dalla maggioranza in quanto volte ad impedire la costituzione di assetti monopolistici o comunque distorsivi della concorrenza.

Evidenzia, inoltre, quanto emerso nel corso di un *question time* presentato in

Assemblea al Ministro Crosetto in tema di ritardi nello sviluppo di tecnologie satellitari nel settore della difesa. Specifica, sul punto, che in settori delicati come quello appena menzionato bisognerebbe impegnarsi per scongiurare rischi di monopoli privati che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del sistema e minare l'indipendenza da controlli esterni. Conclude ribadendo che intervenire in tal senso rappresenterebbe un segnale importante da parte della maggioranza idoneo a smentire le correnti voci sulle relazioni del Governo italiano con soggetti, vicini alla nuova amministrazione statunitense, che costituirebbero un pericolo per la sicurezza e la democrazia del nostro Paese.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede se vi sarà la possibilità di svolgere un'altra seduta sul complesso degli emendamenti presentati.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente*, fa presente che tale richiesta potrà essere avanzata in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, cui rinvia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

Martedì 18 febbraio 2025

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

*Martedì 18 febbraio 2025. — Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#). –
Interviene il Viceministro per le imprese e il made in Italy [Valentino Valentini](#).*

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2025.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che il Gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Comunica che sono state ritirate, prima della seduta, le seguenti proposte emendative: Andreuzza 1.1, Barabotti 2.3, Zucconi 2.8, Zucconi 2.18, Andreuzza 4.3, Barabotti 4.4, Andreuzza 5.6, Zucconi 6.1, Zucconi 6.01, Barabotti 7.4, Zucconi 7.5, Colombo 7.9, Andreuzza 7.15, Zucconi 7.16, Zucconi 7.17, Barabotti 8.3, Barabotti 9.3, Toccalini 9.4, Barabotti 10.2, Toccalini 12.1, Barabotti 12.4, Zucconi 13.1, Toccalini 13.2, Barabotti 13.10, Barabotti 13.19, Cavo 13.20, Cavo 13.27, Andreuzza 13.28, Centemero 14.01, Andreuzza 15.1, Cavo 17.02, Barabotti 17.03, Andreuzza 18.1, Barabotti 18.5, Barabotti 18.6, Barabotti 21.8, Zucconi 22.10, Barabotti 23.4, Coppo 24.9, Barabotti 25.9, Colombo 25.12, Coppo 27.5, Centemero 27.6, Cavo 27.10, Barabotti 27.13, Cavo 27.14, Centemero 27.16, Coppo 27.17, Coppo 27.18, Centemero 27.19, Coppo 27.20, Centemero 27.21 e Benvenuti Gostoli 27.03.

Non essendoci richieste di intervento, avverte che la Commissione passa all'esame

delle proposte emendative riferite all'articolo 1. Anche a nome del correlatore Andrea Mascaretti, esprime parere favorevole sull'emendamento Colombo 1.2 e sull'emendamento Ghirra 1.4, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in identico testo all'emendamento Peluffo 1.5 sul quale esprime parere favorevole; esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 1.6.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento Colombo 1.2 (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, chiede alla firmataria se intende accettare la proposta di riformulazione dell'emendamento Ghirra 1.4.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, fa presente che non intende accettare la riformulazione proposta dal Governo e che, in ogni caso, voterà a favore dell'emendamento Peluffo 1.5. Osserva che il motivo per cui non intende accettare la riformulazione risiede nell'importanza della portata emendativa in oggetto, suggerita, tra gli altri, dall'Istituto nazionale di astrofisica, secondo cui, in relazione alla valorizzazione delle nuove tecnologie relative all'osservazione della Terra nell'ambito delle attività di previsione e prevenzione dei rischi connessi con i fenomeni naturali e di origine antropica, si intende sostituire la parola «correlate» con «correlabili» estendendo di fatto l'ambito di applicazione della disposizione in oggetto attraverso l'inclusione di tecnologie – sia terrestri che spaziali – funzionali a prevenire i rischi provenienti dallo spazio. Conclude ribadendo la finalità dell'emendamento in esame che si sostanzia, tra le altre cose, nel monitoraggio dei detriti spaziali in coerenza con il contenuto del provvedimento. Chiede, pertanto, che l'emendamento venga messo ai voti nella sua formulazione originaria.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, pone in votazione l'emendamento Ghirra 1.4 con parere contrario dei relatori e del rappresentante del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 1.4.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Peluffo 1.5 (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Benzoni 1.6.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 2. Invita quindi l'altro relatore correlatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Ghirra 2.1 e Ghirra 2.2; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 2.4, Dell'Olio 2.5, D'Attis 2.6 e Stefanazzi 2.7; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Squeri 2.12; esprime parere contrario sugli emendamenti Dell'Olio 2.14 e Ascani 2.15; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento D'Attis 2.16; esprime parere contrario sugli emendamenti Ghirra 2.17 e Di Sanzo 2.20.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative D'Attis 2.13 e 2.19. Avverte quindi che il Gruppo (FI-PPE) ha ritirato tutte le proposte emendative presentate da suoi membri sulle quali sia espresso dai relatori e dal Governo l'invito a ritirarle ovvero parere contrario.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 2.1. che aggiunge, nell'ambito della definizione di «attività spaziale», il riferimento alle attività terrestri che dipendono da soluzioni tecnologiche spaziali che sfuggono alla giurisdizione nazionale o europea. Si rammarica del fatto che sia i relatori che il Governo abbiano espresso parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 2.1 e 2.2.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), interviene sull'emendamento Stefanazzi 2.7, di cui è cofirmatario, identico agli emendamenti Ghirra 2.4, Dell'Olio 2.5, evidenziando come la portata emendativa in esame intende aggiungere, nell'ambito della definizione di «attività spaziale», il riferimento la attività spaziali sul segmento di terra. Conseguentemente, rileva che al medesimo comma 1, lettera l), l'emendamento intende aggiungere, nell'ambito della definizione di «oggetto spaziale», il riferimento agli elementi del segmento di terra. Non comprende i motivi sottesi al parere contrario di relatori e Governo e invita questi ultimi ad una riconsiderazione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 2.4, Dell'Olio 2.5 e Stefanazzi 2.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, in considerazione del fatto che potrebbe essere presentato un emendamento dei relatori in materia di spazioporti dispone, concordi l'altro relatore on. Andrea Mascaretti e il rappresentante del Governo, l'accantonamento degli identici emendamenti Peluffo 2.10 e Ghirra 2.11 e delle proposte emendative Squeri 2.12, Dell'Olio 2.14 e Ascani 2.15 che vertono sullo stesso tema.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento D'Attis 2.16.

La Commissione respinge l'emendamento D'Attis 2.16.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 2.17 il cui portato, trattando di tematiche peraltro emerse durante il ciclo di audizioni svolto, intende, nell'ambito della definizione di «gestione in orbita», aggiungere il riferimento ai dati generati sulla terra e gestiti nello spazio per applicazioni terrestri, inclusi i dati conservati nello spazio. Fa presente come siano già stati avviati progetti in tal senso e invita pertanto il Governo e i relatori a rivedere il proprio parere o, in alternativa, ad un accantonamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghirra 2.17 e Di Sanzo 2.20.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 3. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 3.1.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 3.1 che estende l'ambito di applicazione del Titolo II del provvedimento anche alle attività terrestri sul territorio italiano gestite con dati prodotti o conservati nello spazio (cosiddetto *downstream*) da operatori di altre nazionalità. Si rammarica del fatto che non ci siano i margini per un ragionamento comune con la maggioranza e il Governo, soprattutto alla luce del fatto che il contenuto dell'emendamento non è frutto di una scelta politica ma di una indicazione proveniente da esperti auditi nel corso del ciclo di audizioni svolto.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 3.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 4. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Sanzo 4.5, Ghirra 4.6 e sull'articolo aggiuntivo Cappelletti 4.01.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), interviene sull'emendamento a sua prima firma 4.5, che sopprime il riferimento percentuale dell'importo che l'operatore deve versare ai fini dell'ottenimento del riconoscimento dell'autorizzazione rilasciata da uno Stato estero di cui al comma 5. Fa presente che, in sostanza, l'emendamento in esame intende disincentivare eventuali *escamotage* che permetterebbero ad alcuni operatori di ottenere vantaggi in uno Stato estero. Evidenzia infatti che la portata emendativa in oggetto ha come obiettivo impedire di incoraggiare l'ottenimento di certificazioni di attività spaziali in altri Stati a danno della *space economy* italiana. Invita pertanto il Governo e i relatori ad un ripensamento sui pareri espressi.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 4.5.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 4.6. che intende aggiungere, dopo il comma 6, un altro comma secondo cui anche ai fini del monitoraggio delle attività soggette alla disciplina autorizzatoria, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della presente legge. Fa presente poi che, con decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite criteri e modalità attuative. Rileva come si tratti di un emendamento dettato dal buon senso utile a monitorare le concessioni nell'ambito della materia che il presente provvedimento intende regolare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ghirra 4.6 e l'articolo aggiuntivo Cappelletti 4.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 5. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 5.1, Cappelletti 5.2 e Stefanazzi 5.3; esprime parere contrario sugli emendamenti Benzoni 5.4 e Pavanelli 5.7.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghirra 5.1, Cappelletti 5.2 e Stefanazzi 5.3 e l'emendamento Benzoni 5.4.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 5.7 dichiara di non comprendere le motivazioni alla base dei pareri contrari da parte di relatori e Governo. Fa presente che l'emendamento in esame tratta un tema molto importante, emerso tra le altre cose all'interno del ciclo di audizioni svolto, relativo alla gestione dei detriti spaziali. Osserva che, se da un lato questa Commissione si è impegnata, non più tardi della scorsa estate, a licenziare un provvedimento sulla regolamentazione delle materie prime critiche, dall'altro lato, attraverso l'atteggiamento di relatori e Governo, si disinteressa del tema delle materie prime derivanti dal riutilizzo e il riciclo dei detriti spaziali. Conclude sottolineando che l'approvazione di tale emendamento permetterebbe, non solo di introdurre una norma a tutela della sostenibilità e dell'ambiente, ma anche di incentivare una nuova attività che andrebbe a giovamento di imprese e di nuovi posti di lavoro.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 5.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 6. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, chiede l'accantonamento delle proposte emendative Zucconi 6.2, Benzoni 6.3, Andreuzza 6.4, Benzoni 6.5, Appendino 6.8, Barabotti 6.9 e Casasco 6.12; esprime parere favorevole sull'emendamento Toccalini 6.10; esprime parere contrario sull'emendamento Peluffo 6.11.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni dispone l'accantonamento delle proposte emendative Zucconi 6.2, Benzoni 6.3, Andreuzza 6.4, Benzoni 6.5, Appendino 6.8, Barabotti 6.9 e Casasco 6.12.

La Commissione approva l'emendamento Toccalini 6.10 (*vedi allegato 3*).

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), interviene sull'emendamento Peluffo 6.11, sottolineando come la portata emendativa in oggetto mira a istituire una commissione di esperti che risponda alla inevitabile complessità tecnica che la materia oggetto del provvedimento in esame impone. Rileva che l'emendamento intende risolvere la problematica relativa alle questioni tecniche che si porranno in fase di attuazione del disegno di legge a seguito della sua approvazione. In altri termini, sottolinea come l'istituzione di una commissione composta da esperti della materia permetterebbe di meglio specificare i dettagli tecnici che i decreti attuativi richiederanno e fornire, dunque, un contributo importante nella definizione concreta della disciplina della *space economy* italiana attraverso l'adozione di criteri scientifici e obiettivi e non politici.

La Commissione respinge l'emendamento Peluffo 6.11.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 7. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Sanzo 7.2 e Benzoni 7.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 7.6; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Alifano 7.7 e Stefanazzi 7.8; esprime parere contrario sugli emendamenti Dell'Olio 7.11, Ghirra 7.12 e 7.14.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Di Sanzo 7.2.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.3, rammaricandosi del fatto che non ci sia stata da parte dei relatori e del Governo una proposta di riformulazione. Fa presente come l'emendamento in esame interviene su un aspetto cardine del provvedimento con l'obiettivo di inserire all'interno del procedimento autorizzatorio una fase di contraddittorio con l'interessato necessaria. Non comprende la *ratio* di tale mancata previsione né tantomeno della mancanza di volontà di considerare l'utilità di tale proposta emendativa che mira a rendere l'*iter* autorizzativo maggiormente in linea con i principi di partecipazione e contraddittorio che governano la disciplina generale sul procedimento amministrativo. Annuncia che verrà presentato un emendamento con il medesimo contenuto durante l'esame in Assemblea.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Benzoni 7.3 e approva l'emendamento Zucconi 7.6 (*vedi allegato 3*).

Enrica ALIFANO (M5S), interviene sull'emendamento a sua prima firma 7.7, identico all'emendamento Stefanazzi 7.8, specificando che lo stesso mira a valorizzare il coinvolgimento delle regioni e, in generale, degli enti territoriali. Non comprende l'atteggiamento schizofrenico della maggioranza e del Governo che, da un lato, si è battuta per l'approvazione di un provvedimento come quello dell'autonomia differenziata – travolta poi dalle scurie della Corte costituzionale – che conferisce maggiori poteri alle

regioni e, dall'altro, si pone in contrasto con un emendamento come quello in esame che mira a coinvolgere maggiormente le entità che sono più prossime ai cittadini e al territorio nella disciplina di una materia del tutto nuova come la *space economy* italiana. La portata emendativa in oggetto mira a valorizzare un monitoraggio ambientale del territorio da parte di soggetti che operano a livello territoriale soprattutto all'interno del procedimento di autorizzazione oggetto della disciplina dell'articolo 7 del provvedimento in esame. Conclude auspicando una maggiore chiarezza da parte della maggioranza e del Governo in accoglimento anche di sollecitazioni provenienti dall'opposizione che, nel caso di specie, intendono scongiurare che alcune decisioni cruciali all'interno dei procedimenti autorizzativi in materia di *space economy* vengano prese solo a livello centrale senza il coinvolgimento degli enti territoriali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Alifano 7.7 e Stefanazzi 7.8 nonché l'emendamento Dell'Olio 7.11.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 7.12, sottolineando come intervenga su un aspetto cruciale della disciplina in esame, ovvero quello del diniego dell'autorizzazione di cui al comma 7. Fa presente che l'emendamento in esame intende introdurre il menzionato diniego in tutte quei casi in cui si dovessero costituire delle posizioni monopolistiche. Evidenzia come la portata emendativa in esame è tanto più importante alla luce delle parole del Ministro Crosetto sulla vicenda Star Link da cui emergono dati preoccupanti per l'Italia e l'Europa alla luce del fatto che la menzionata azienda mantiene livelli di sviluppo tecnologico in ambito di produzione satellitare con cui l'Unione europea non può competere. Ribadisce come si tratti di una situazione pericolosa che la maggioranza e il Governo non hanno intenzione di affrontare. Evidenzia come l'obiettivo del provvedimento in esame dovrebbe essere favorire le imprese italiane in un settore non regolamentato non quello favorire soggetti che hanno già situazioni monopolistiche nello spazio.

Emma PAVANELLI (M5S), nel dichiarare di voler sottoscrivere le proposte emendative Ghirra 7.12 e 7.14, concorda con le parole della collega Ghirra. Fa presente che le preoccupazioni paventate nelle scorse settimane, in merito alla questione prospettata, sembrano essere concrete e confermate dall'atteggiamento di maggioranza e Governo. Osserva come i timori di possibili monopoli stranieri sulla materia della *space economy* italiana non vengono smentiti, costringendo le opposizioni a prenderne atto tramutando i dubbi precedentemente manifestati in certezze.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Ghirra 7.12.

Fabrizio BENZONI (AZ-PER-RE) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Ghirra 7.12.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 7.12.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 7.14, anch'essa volta ad evitare effetti distorsivi della concorrenza nel settore della *space economy*. Fa presente che l'Europa sta affrontando una situazione difficile in condizioni di fragilità in tale settore rispetto ad altri *competitors* mondiali. Auspica che il provvedimento in esame non si tramuti in un'occasione persa per il nostro Paese di

intervenire nella regolamentazione di un settore cruciale attraverso l'apposizione di limiti a coloro i quali «spadroneggiano» su tale terreno di scontro tra grandi potenze mondiali.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 7.14.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 8. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 8.2

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 8.2.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 9. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 9.1.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 9.1.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 10. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 10.1 e Ferrara 10.3.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 10.1 Ferrara 10.3.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 11. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 11.1 a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive l'emendamento Zucconi 11.1 e dichiara di accettare la riformulazione proposta.

La Commissione approva l'emendamento Zucconi 11.1 come riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 12. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 12.2.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 12.2, che in materia di sanzioni intende aggiungere il riferimento alla violazione di prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente. Non comprende le motivazioni alla base del parere contrario di relatori e Governo in quanto tale previsione non risulta contenuta in altri commi.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 12.2.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 13. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Sanzo 13.3, Peluffo 13.4 e Ghirra 13.5; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 13.6, Alifano 13.7 e Stefanazzi 13.8; esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 13.11; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Appendino 13.17; esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 13.18; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Benzoni 13.21; esprime parere contrario sull'emendamento Ghirra 13.22; esprime parere favorevole sull'emendamento Cappelletti 13.23 a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Ghirra 13.24 sul quale esprime parere favorevole; esprime parere contrario sugli emendamenti Benzoni 13.25 e Benzoni 13.26.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 13.3 che interviene nella fase attuativa del provvedimento in esame. Fa presente che l'emendamento mira a istituire una «Commissione per le attività spaziali» che risponda alla inevitabile complessità tecnica che la materia oggetto del provvedimento in esame impone. Rileva che l'emendamento intende risolvere la problematica relativa alle questioni tecniche che si porranno in fase di attuazione del disegno di legge a seguito della sua approvazione. In altri termini, sottolinea come l'istituzione di tale commissione composta da esperti della materia permetterebbe di meglio specificare i dettagli tecnici che i decreti attuativi richiederanno e fornire, dunque, un contributo importante nella definizione concreta della disciplina della *space economy* italiana attraverso l'adozione di criteri scientifici e obiettivi e non politici.

Enrica ALIFANO (M5S), nel dichiarare di sottoscrivere la proposta emendativa Di Sanzo 13.3, sottolinea come si tratti di un emendamento di pregio che intende introdurre in una materia complessa come quella in esame l'apporto di tecnici. Conclude apprezzando l'ottimo spunto di riflessione offerto.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Di Sanzo 13.3, Peluffo 13.4 e Ghirra 13.5.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 13.6, sottolineando l'importanza del coinvolgimento nel procedimento oggetto di disciplina dell'articolo in esame della Conferenza Stato-regioni come segnale di valorizzazione degli enti locali.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 13.7, sottolinea come si stia realizzando la paradossale situazione per cui la maggioranza, ed in particolare la Lega, da sempre «alfiere del regionalismo», sia in disaccordo con un emendamento che intende valorizzare il coinvolgimento degli enti territoriali.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa Stefanazzi 13.8, di cui è cofirmatario si unisce agli appelli dei colleghi precedentemente intervenuti sottolineando l'importanza della voce delle regioni in tale contesto normativo. Fa presente come sia paradossale che debbano essere le opposizioni a dover valorizzare il ruolo degli enti territoriali, quando la stessa maggioranza non più tardi di qualche mese fa si batteva per l'approvazione di un provvedimento a favore dell'autonomia differenziata. Conclude ribadendo tale contraddizione in termini e invitando il Governo ad una riflessione sul punto.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 13.7, di cui è cofirmatario evidenzia come sia «scandaloso» che la maggioranza, da sempre favorevole ad aumentare i poteri degli enti territoriali, attraverso ad esempio l'approvazione del provvedimento sull'autonomia differenziata, si ponga in contrasto con un emendamento che intende valorizzare il ruolo della Conferenza Stato-regioni in una materia così delicata come quella della *space economy*.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Alifano 13.7, di cui è cofirmataria ribadisce i concetti precedentemente espressi dai colleghi, sottolineando come si tratti di un emendamento portato avanti da molte forze dell'opposizione

attraverso cui si chiede un maggiore coinvolgimento degli enti locali attraverso una semplice intesa con la Conferenza Stato-regioni non mediante una delega di poteri *tout court*. Evidenzia, rivolgendosi alla maggioranza, ed in particolare alla Lega, l'anomalia politica nella scelta di dare parere contrario agli emendamenti in esame, ammettendo di essere difatti costretta a pensare che i pareri vengano dati sulla base dell'appartenenza politica e non sulla base di criteri oggettivi. Critica l'atteggiamento di Governo e maggioranza che, in un primo momento, avevano aperto ad un esame condiviso del provvedimento con le opposizioni, ma che in questa sede si stanno dimostrando invece restii a qualsivoglia forma di coinvolgimento delle stesse, mortificandone di fatti l'operato e la buona volontà.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI**, replicando agli interventi sugli identici emendamenti Ghirra 13.6, Alifano 13.7 e Stefanazzi 13.8, evidenzia che il parere contrario è giustificato dal fatto che le regioni stesse sono già rappresentate nel COMINT.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghirra 13.6, Alifano 13.7 e Stefanazzi 13.8 e l'emendamento Benzoni 13.11.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 13.16 che intende introdurre agevolazioni e procedure semplificate per *start-up* e PMI nel settore della *space economy*.

Antonio FERRARA (M5S), interviene sull'emendamento Appendino 13.17, di cui è cofirmatario, evidenziando come le PMI siano in affanno in questo settore e vadano supportate attraverso misure di agevolazione e semplificazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghirra 13.16 e Appendino 13.17, nonché gli emendamenti Pavanelli 13.18 e Benzoni 13.21.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il suo emendamento 13.22 che interviene in materia di contributo per il rilascio delle autorizzazioni, nel senso di escludere PMI e *start-up* dal pagamento di questo al fine di favorirne l'attività e lo sviluppo.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 13.22.

Enrico CAPPELLETTI (M5S) dichiara di accettare la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 13.23 in identico testo a quello dell'emendamento Ghirra 13.24.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Cappelletti 13.23 (*Nuova formulazione*) e Ghirra 13.24 (*vedi allegato 3*) e respinge gli emendamenti Benzoni 13.25 e 13.26.

Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente e relatore, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede informazioni circa il programma dei lavori pomeridiani della Commissione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i lavori proseguiranno con l'esame delle proposte non accantonate fino alla prevista riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si terrà entro le ore 16.30.

Avverte, quindi, che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 14. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Ghirra 14.02 e Peluffo 14.03; esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ferrara 14.04.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Francesca GHIRRA (AVS), illustra la proposta emendativa a sua prima firma 14.02, chiedendo se sia possibile un accantonamento alla luce del fatto che alcuni emendamenti insistenti sul medesimo tema sono stati precedentemente accantonati.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa Peluffo 14.03, di cui è cofirmatario, fa presente come si renda opportuno un accantonamento in relazione all'accantonamento degli emendamenti relativi all'articolo 2. Fa presente, anche sulla scorta dell'esperienza comparata di Regno Unito e Stati Uniti, che la portata emendativa in esame mira a devolvere importanti funzioni relative all'*iter* autorizzatorio e regolatorio all'ENAC.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 14.03 si associa alle parole del collega Di Sanzo nel sottolineare l'importanza della portata emendativa in esame. Per tali motivi, chiede l'accantonamento dell'emendamento per consentire al Governo un momento di ulteriore riflessione per spiegare le motivazioni sottese al parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Ghirra 14.02 e Peluffo 14.03 nonché l'articolo aggiuntivo Ferrara 14.04.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 17. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Ferrara 17.01.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Antonio FERRARA (M5S), interviene sull'emendamento a sua prima firma 17.01, che intende introdurre alcune certificazioni di tipo ISO al fine di garantire maggiore qualità alle imprese che entrano nel settore della *space economy*. Chiede pertanto un accantonamento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ferrara 17.01.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 18. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome del correlatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Benzioni 18.2 e Ilaria Fontana 18.3

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benzioni 18.2 e Ilaria Fontana 18.3.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'unica proposta emendativa relativa all'articolo 19. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulla proposta emendativa relativa al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 19.1.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 19.1.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, propone di accantonare tutte le proposte emendative relative all'articolo 21.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** concorda.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento di tutte le proposte emendative relative all'articolo 21.

Avverte quindi che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 22. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 22.1 e sull'emendamento Zucconi 22.2, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in identico testo all'emendamento Andreuzza 22.1; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 22.3, Cappelletti 22.4 e Stefanazzi 22.5; esprime parere contrario sull'emendamento Benzioni 22.6; esprime parere contrario sugli identici emendamenti

Ghirra 22.7 e Ferrara 22.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Squeri 22.9 a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Andreuzza 22.1; propone l'accantonamento dell'emendamento Casasco 22.11; esprime parere favorevole sull'emendamento Casasco 22.13 a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*); esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 22.14 e 22.15, Alifano 22.16, Ferrara 22.17 e Pavanelli 22.18; propone l'accantonamento dell'emendamento Cavo 22.19.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento delle proposte emendative Casasco 22.11 e Cavo 22.19.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Zucconi 22.2 in identico testo all'emendamento Andreuzza 22.1 proposta dai relatori.

Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive l'emendamento Squeri 22.9 e ne accetta la riformulazione proposta dai relatori in identico testo all'emendamento Andreuzza 22.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti Andreuzza 22.1, Zucconi 22.2 (*Nuova formulazione*) e Squeri 22.9 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghirra 22.3, Cappelletti 22.4 e Stefanazzi 22.5, l'emendamento Benzoni 22.6 nonché gli identici emendamenti Ghirra 22.7 e Ferrara 22.8.

Beatriz COLOMBO (FDI) sottoscrive e dichiara di accettare la riformulazione proposta dell'emendamento Casasco 23.13 nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva l'emendamento Casasco 22.13 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 22.14, sottolinea come si tratti di un tema centrale relativo alla definizione delle modalità di accesso e di utilizzo commerciale dei dati di origine spaziale e dei servizi spaziali da parte del settore pubblico e privato. Critica l'atteggiamento di Governo e maggioranza che, in un primo momento, avevano aperto ad un esame condiviso del provvedimento con le opposizioni, ma che in questa sede si stanno dimostrando invece restii a qualsivoglia forma di coinvolgimento delle stesse, mortificandone di fatti l'operato e la buona volontà anche su tematiche di fondamentale importanza come la tutela dei dati personali di cittadini e imprese. Chiede pertanto un accantonamento, in quanto l'emendamento in esame incide anche su questioni relative alla sicurezza nazionale.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI**, replicando all'intervento dell'onorevole Pavanelli sull'emendamento a sua prima firma 22.14, sottolinea che le ragioni sottese al parere contrario risiedono nell'impossibilità di predisporre una disciplina generale sulla gestione dei dati personali di origine spaziale e sull'opportunità invece di apprestare discipline maggiormente settoriali.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), nel dichiarare di sottoscrivere la proposta emendativa Pavanelli 22.14, sottolinea come la risposta del Governo non convinca in relazione agli argomenti utilizzati. Per tale motivo chiede che l'emendamento venga accantonato per una maggiore riflessione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pavanelli 22.14 e 22.15.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 22.16, fa presente che la stessa presenta uno scopo nobile ovvero quello di rilanciare il settore produttivo delle *start-up* e delle PMI che occupano l'80 per cento delle imprese nel settore della *space economy*. Auspica una maggiore attenzione da parte del Governo sul tema e chiede pertanto un accantonamento dell'emendamento.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** conferma il parere espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Alifano 22.16.

Antonio FERRARA (M5S), interviene sull'emendamento a sua prima firma 22.17, che intende sostenere le PMI attraverso la creazione di un network d'impresa che possa bypassare la lentezza burocratica delle multinazionali operanti nel settore.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento Ferrara 22.17, di cui è cofirmataria, si associa alle parole del collega Ferrari sottolineando l'importanza della creazione di un'aggregazione di imprese in questo settore. Rimane stupita dei pareri di maggioranza e Governo alla luce del fatto che in alcuni emendamenti successivi della maggioranza si parla di consorzi di imprese. Fa presente che bisognerebbe fare chiarezza, superando queste contraddizioni politiche.

La Commissione respinge l'emendamento Ferrara 22.17.

Emma PAVANELLI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 22.18, fa presente che lo stesso mira ad introdurre uno standard nazionale nei confronti delle imprese che intervengono nel settore della *space economy*. Sottolinea come tale standard si ponga alla stregua di valore di sostenibilità ecologica e sociale delle imprese che permetterebbe alle stesse di accedere a prestiti da parte delle banche.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 22.18.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 23. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 23.1 e Peluffo 23.3 nonché sugli identici emendamenti Ghirra 23.5, Ferrara 23.6 e Stefanazzi 23.7 e sulle proposte emendative Casu 23.8, Ferrara 23.9, Pavanelli 23.01, Pavanelli 23.02, Alifano 23.03, Fenu 23.04 e Dell'Olio 23.05.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 23.1.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa Peluffo 23.3, di cui è cofirmatario, sottolinea come la stessa abbia come obiettivo quello di destinare una quota del Fondo di cui all'articolo 23 alle *start-up* e alle PMI per sostenere gli investimenti effettuati e raggiungere i requisiti soggettivi di cui all'articolo 6. Invita il Governo a considerare tale emendamento in un'ottica di valorizzazione delle *start-up* e delle PMI come strumento per favorire la nascita di operatori italiani nel settore della *space economy*.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Peluffo 23.3 e gli identici emendamenti Ghirra 23.5, Ferrara 23.6 e Stefanazzi 23.7.

Andrea CASU (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa a sua prima firma 23.8, sottolinea come la stessa miri a specificare che le procedure di partenariato pubblico privato previste dall'articolo 23 abbiano come interlocutori principali soggetti nazionali o appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica. Specifica che il Fondo nazionale istituito dal provvedimento in esame dovrebbe considerare in termini prioritari le imprese nazionali ed europee piuttosto che favorire chi è già più avanti in questo settore.

Francesca GHIRRA (AVS) sottoscrive l'emendamento Casu 23.8.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI**, replicando all'intervento dell'onorevole Casu sull'emendamento a sua prima firma 23.8, evidenzia che le ragioni sottese al parere contrario risiedono nel fatto che, così posto, l'emendamento introdurrebbe importanti limitazioni, ritenute irrazionali, operando difatti una discriminazione non ragionevole tra imprese nel settore della *space economy* italiana.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP), intervenendo sulla proposta emendativa Casu 23.8, di cui è cofirmatario, si dichiara non soddisfatto dalle parole del Governo in quanto confida nella bontà e nell'utilità dell'emendamento in oggetto volto a dare priorità a soggetti nazionali ed europei nell'utilizzo delle risorse del menzionato Fondo senza l'intenzione di escludere altre imprese. Fa presente che la discussione dovrebbe concentrarsi sul merito del provvedimento anche alla luce del fatto che gli emendamenti sono stati presentati a metà gennaio, senza il clamore mediatico che accompagna in queste ore le tematiche oggetto del provvedimento. Sottolinea come il disegno di legge serva ad adeguare la normativa italiana ad un contesto internazionale già avanzato e a stimolare investimenti nell'economia dello spazio al fine di recuperare il *gap* di competitività esistente. Conclude osservando come tale emendamento abbia la finalità di stimolare il Governo ad intraprendere la giusta direzione di marcia nel rafforzare l'economia dello spazio italiana in una cornice europea.

Enrica ALIFANO (M5S), intervenendo sulla proposta emendativa Peluffo 23.8, si rivolge al Governo chiedendo delucidazioni in merito ad un futuro confronto della normativa italiana con quanto verrà disposto a livello europeo in materia di *space economy*.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** fa presente che la normativa italiana già risponde a quella dell'Unione europea. Rileva, poi, che qualora ce ne fosse bisogno l'Italia recepirà certamente l'eventuale futura normativa UE che intervenisse sulla materia.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, osserva che l'Unione europea in materia di spazio ha agito attraverso l'ESA, realtà che comprende non solo Paesi europei ma anche extra-UE, come ad esempio il Canada e la Svizzera. Con riferimento a quanto osservato dall'on. Alifano, ritiene, peraltro, che la normativa che si accinge ad adottare l'Italia potrà essere di ispirazione per altri Paesi che ne sono al momento privi.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 23.8.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'emendamento Ferrara 23.9, di cui è cofirmataria, volto, in particolare, ad indicare quali iniziative dovrebbero avere priorità per l'accesso alle risorse del Fondo. Crede, infatti, che se il Governo intende sviluppare l'economia dello spazio italiana dovrebbe, in primo luogo, sostenere lo sviluppo delle imprese italiane del settore, anche perché le risorse stanziare sono assai limitate e non dovrebbero essere disperse. Non comprende il parere contrario del Governo su una norma che non esita a definire «patriottica» e si stupisce che questa proposta non sia accolta da chi si professa incessantemente come tale visto che certamente il suo accoglimento sosterrrebbe il *made in Italy*. Inoltre, esprime rammarico per l'esiguo numero di proposte emendative, sia dell'opposizione che della maggioranza, fin qui accolte cosa che le fa venire qualche dubbio sulla rilevanza che il Governo riconosce al lavoro del Parlamento.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** osserva che le specifiche recate nell'emendamento Ferrara 23.9 possono essere meglio definite in sede di adozione dei decreti attuativi. Mantiene quindi fermo il parere contrario già espresso.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) intervenendo sull'emendamento Ferrara 23.9, pur osservando che ogni interlocuzione con il Governo è utile, osserva che la collega Pavanelli intendeva sollevare una questione più generale. Ricorda, infatti, che all'approccio iniziale dell'esame del provvedimento maggioranza e Governo avevano manifestato la disponibilità a riconoscere aperture nell'accogliere suggerimenti dell'opposizione, cosa che di fatto non è avvenuta.

Invita quindi il Governo e i relatori a valutare meglio le proposte emendative presentate e a non far divergere con troppa evidenza gli esiti finali della dialettica con le opposizioni dalle intenzioni inizialmente annunciate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Ferrara 23.9 e gli articoli aggiuntivi Pavanelli 23.01 e 23.02.

Enrica ALIFANO (M5S) auspica che Governo e relatori possano mutare il parere espresso sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 23.03 considerato che esso reca disposizioni volte a favorire lo sviluppo delle PMI e delle *start-up* nelle aree interne, tematiche che il Governo afferma continuamente di voler sostenere e promuovere. Ritiene, pertanto, che la sua proposta emendativa possa rappresentare un buon banco di prova per saggiare le effettive intenzioni del Governo. Per tale motivo chiede quanto meno un suo accantonamento.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** osserva che la platea dei destinatari previsti nell'articolo aggiuntivo in esame coincide con quella già prevista in altra norma vigente nell'ordinamento. Inoltre il parere contrario, che conferma, è dovuto all'onerosità della disposizione proposta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Alifano 23.03, Fenu 23.04 e Dell'Olio 23.05.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, avverte quindi che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 24. Invita quindi l'altro relatore, on. Andrea Mascaretti, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative relative al predetto articolo.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 24.1; propone l'accantonamento degli identici emendamenti Ghirra 24.2, Appendino 24.3, D'Attis 24.4 e Stefanazzi 24.6; esprime parere contrario sull'emendamento Pavanelli 24.7.

Il Viceministro **Valentino VALENTINI** esprime parere conforme a quello dei relatori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Ghirra 24.2, Appendino 24.3, D'Attis 24.4 e Stefanazzi 24.6 anche in considerazione che altri emendamenti vertenti in materia di spazioporti sono stati in precedenza accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Benzoni 24.1 e Pavanelli 24.7.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: degli operatori aggiungere le seguenti: , quale crocevia strategico di interessi geopolitici, economici, scientifici e militari.

1.2. Colombo, Comba, Maerna, Schiano di Visconti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: correlate con la seguente: correlabili.

1.5. Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Casu.

ART. 6.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: delle collisioni, aggiungere le seguenti: in proprio o.

6.10. Toccalini, Andreuzza, Di Mattina, Barabotti.

ART. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'Agenzia o l'Autorità responsabile possono chiedere l'integrazione della documentazione tecnica e amministrativa depositata. Dalla data della richiesta di integrazione fino alla data della trasmissione della documentazione integrativa rimane sospeso il termine di cui al comma 6.

7.6. Zucconi.

ART. 11.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. L'operatore spaziale comunica all'Agenzia con almeno trenta giorni di preavviso la data di inizio di ciascuna operazione spaziale e trasmette ogni sei mesi all'Agenzia stessa una relazione sul suo svolgimento.

11.1. (Nuova formulazione) Zucconi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , con la possibilità di criteri differenziati per le start-up e per le piccole e medie imprese, al fine di favorire l'innovazione e il loro ingresso nel mercato spaziale.

***13.23.** (Nuova formulazione) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

***13.24.** Ghirra.

ART. 22.

Al comma 1, dopo le parole: Documento strategico di politica spaziale nazionale *aggiungere le seguenti:* , con il Documento di visione strategica dello spazio dell'Agenzia spaziale italiana e con il piano triennale di attività della medesima Agenzia, nonché tenuto conto di tutte le iniziative strategiche di livello nazionale e internazionale,.

***22.1.** Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***22.2.** (Nuova formulazione) Zucconi.

***22.9.** (Nuova formulazione) Squeri, Casasco, Colombo.

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) la definizione di politiche e misure specifiche di sviluppo delle competenze e delle capacità per le piccole e medie imprese e le *start-up*;

22.13. (Nuova formulazione) Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma, Colombo.

XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO

SEDE REFERENTE

*Giovedì 20 febbraio 2025. — Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#). –
Interviene il Viceministro per le imprese e il made in Italy Valentino Valentini.*

La seduta comincia alle 11.15.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2025.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dà conto delle sostituzioni e comunica che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Bicchielli 25.11.

Avverte, quindi, che la Commissione riprenderà i propri lavori con l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 25.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Casu 25.3, 25.4, 25.5, 25.6 e 25.7 nonché sugli emendamenti Bonetti 25.8 e Benzoni 25.10.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 25.3, chiede al Governo un ravvedimento su una scelta politica delicata come quella su cui insiste l'articolo 25 in esame. In particolare, pone il tema della indipendenza e sovranità del Paese per ciò che attiene alla riserva di capacità trasmissiva nazionale, che rappresenta il cuore della disciplina dell'articolo 25. Fa presente che l'obiettivo è quello di garantire che la connettività e, di conseguenza, le informazioni sensibili e rilevanti possano reggere anche in caso di attacchi esterni. Ponendo l'esempio delle recenti notizie sugli attacchi *hacker* russi, esprime preoccupazioni sulla sicurezza del sistema in caso di attacchi cibernetici. Osserva come l'emendamento in esame intenda estendere l'ambito di applicazione della norma anche alle comunicazioni sottomarine per garantire una maggiore sicurezza alle reti di connessione del Paese. Rileva poi che, alla luce del ritardo nello sviluppo di una rete satellitare adeguata a livello europeo, vincolare la riserva di capacità trasmissiva esclusivamente alle trasmissioni satellitari significa esporre la gestione di un settore importante, come quello in oggetto, a soggetti esterni che possiedono tecnologie all'avanguardia in questo ambito. Conclude ribadendo che, considerata l'incerta situazione geopolitica attuale, la riserva di capacità trasmissiva

deve essere saldamente controllata da soggetti istituzionali italiani o europei. Chiede pertanto al Governo di spiegare le motivazioni alla base del parere contrario espresso.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 25.3.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 25.4, fa presente che, in relazione al tema riserva di capacità trasmissiva nazionale, la portata emendativa in oggetto intende rivolgere l'ambito di applicazione della norma a soggetti istituzionali appartenenti all'Unione europea o, in caso di comprovata impossibilità, all'Alleanza atlantica. Osserva come sia necessario specificare la veste istituzionale del soggetto coinvolto per evitare che un tema così delicato possa essere ad appannaggio di operatori privati che non perseguono un interesse pubblico ma finalità economiche private. Rileva poi come l'emendamento intenda introdurre la previsione, in caso di devoluzione a soggetti esterni poc'anzi menzionata, della necessità di un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese. Sottolinea che, come avvenuto in occasione del decreto cosiddetto «cibersicurezza», la scelta del Governo di operare in una direzione opposta a quella proposta conduce ad una impossibilità di realizzazione dei decreti attuativi, andando difatti a paralizzare l'azione governativa in un settore cruciale come quello in oggetto. Evidenzia che, in un contesto geopolitico così delicato come quello che stiamo vivendo, mantenere il riferimento a soggetti non istituzionali dell'Alleanza atlantica in un articolo cruciale come quello in esame significa escludere alcuni soggetti e favorire altri esponenti esterni privati vicini al Governo. Chiede, infine, al Governo un ripensamento attraverso un accantonamento o, quanto meno, di fare chiarezza sulle motivazioni alla base della scelta di esprimere parere contrario.

[Enrico CAPPELLETTI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, esprime perplessità sulla coerenza del testo dell'articolo 25 con le parole pronunciate nella giornata di ieri dal Ministro Urso in occasione del *question time* che escludevano categoricamente l'apertura a soggetti esterni nella regolamentazione italiana del settore della *space economy*. Coglie l'occasione per esprimere solidarietà nei confronti del giornalista della trasmissione televisiva Report, querelato dallo stesso Ministro Urso a seguito di un servizio avente ad oggetto alcune tematiche in trattazione quest'oggi. Fa presente come l'informazione pubblica sia importante e vada salvaguardata. Tornando al contenuto dell'emendamento, evidenzia che il parere contrario del relatore e del Governo vanno in una direzione opposta rispetto a quella paventata ieri dal Ministro Urso: favorire, nell'ambito della gestione satellitare del nostro Paese, soggetti, come Elon Musk, che detengono monopoli in tale settore. Conclude chiedendo spiegazioni al Governo sulle problematiche sollevate.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), nel dichiarare di voler sottoscrivere la proposta emendativa Casu 25.4, fa presente che la bocciatura degli emendamenti presentati dal suo gruppo sull'articolo 7 e i pareri contrari espressi sull'emendamento in esame destano forte preoccupazione. Condivide le osservazioni svolte dal collega Cappelletti in merito alle contraddizioni tra le parole del Ministro Urso e il testo dell'articolo 25 all'esame della Commissione. Rileva poi che dalle parole del Ministro Crosetto dei giorni scorsi emerge il rischio della configurazione di un monopolio nel settore dello sviluppo della tecnologia satellitare nel nostro Paese, in favore di soggetti come Elon Musk attraverso la società Star Link. Evidenzia come l'emendamento in esame tenti di scongiurare tale situazione attraverso l'individuazione di soggetti istituzionali come interlocutori privilegiati per la realizzazione di una riserva di capacità trasmissiva

nazionale. Confida in una maggiore riflessione del Governo sul punto e soprattutto in una chiarezza del suo orientamento alla luce del fatto che le posizioni espresse dal Ministro Urso e Ministro Crosetto sono in contraddizione.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, esprime la necessità di arrestare i lavori della Commissione alla luce della poca coerenza e chiarezza del Governo sulle tematiche oggetto della discussione odierna. Rileva la contraddizione tra le parole dei Ministri Urso e Crosetto ed evidenzia l'importanza del dibattito parlamentare nell'approvazione di un provvedimento cruciale come quello all'esame della Commissione. Chiede al Governo di fare chiarezza sulla direzione da intraprendere e sulle reali finalità del disegno di legge anche alla luce del fatto che la situazione geopolitica è mutata rispetto a quando è stato presentato. Conclude invitando il Governo ad una riflessione in quanto si sta discutendo di un tema molto importante come quello della sicurezza nazionale e della difesa dei cittadini.

[Andrea GNASSI](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, intende sollevare una questione politica. Fa presente come la ragion di governo, che ben conosce alla luce delle sue passate esperienze politiche quando ha anch'egli tirato dritto senza compromessi, questa volta non dovrebbe portare l'Esecutivo a farlo sul provvedimento in esame e a non tenere in considerazione le indicazioni costruttive proposte dalle opposizioni. In particolare, evidenzia come, a suo avviso, sia necessario una riflessione da parte del Governo utile a coinvolgere il Dicastero della difesa nella regolamentazione della disciplina del settore e, dunque, del provvedimento in esame. Sottolinea come tale scelta sarebbe coerente, in considerazione dell'attuale situazione geopolitica, con una politica a tutela della sovranità, dell'autonomia e dell'indipendenza del Paese. Rileva come le notizie che arrivano in queste ore sulla questione ucraina rendano i dibattiti sugli emendamenti presentati ancora più rilevanti. Fa presente come la storia si trovi ad un punto cruciale e l'emendamento in esame del collega Casu conduca ad una riflessione sugli scopi attuali dell'Alleanza atlantica. Conclude chiedendo rassicurazioni al Governo sul punto e ribadendo la necessità di un coinvolgimento della difesa nella regolamentazione di un settore oggi cruciale quale quello dell'economia dello spazio.

[Antonio FERRARA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, si dichiara non soddisfatto dalle parole pronunciate dai Ministri Urso e Crosetto dei giorni scorsi ed esprime perplessità sulla paventata scelta di affidarsi a Star Link per la gestione dei satelliti in Italia in materia di sicurezza nazionale. Rileva come la situazione geopolitica attuale sia molto delicata e permettere ad un'azienda esterna, che persegue interessi privati, di accedere a dati sensibili, senza che la stessa mostri i codici sorgente di riferimento, sia una scelta sbagliata presa non nell'interesse del Paese.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, intende riportare il *focus* del dibattito sull'articolo 25 e sulla sua coerenza con l'intero impianto normativo del provvedimento. Nel ribadire l'importanza del disegno di legge all'esame in un'ottica di regolamentazione di un settore cruciale, evidenzia come l'articolo 25 risulti non necessario e si domanda quale sia la reale finalità della menzionata disposizione. Fa presente come sorgano parecchi dubbi confermati dall'atteggiamento del Governo e dall'assetto geopolitico che va configurandosi in queste ore. Esprime preoccupazione sulla paventata situazione e invita il Governo a

stralciare l'articolo in esame in quanto presenta scopi che vanno al di là della regolamentazione della *space economy* italiana.

[Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Casu 25.4, ricorda come il disegno di legge all'esame è stato presentato a settembre in un clima politico ben diverso da quello attuale, in cui si era paventata la possibilità di una collaborazione tra maggioranza e opposizioni nella costruzione e nell'approvazione del testo. Tale situazione è poi mutata nel corso dei mesi a causa di un atteggiamento chiuso da parte del Governo che non sta consentendo difatti alle opposizioni, e in generale alla Commissione, di poter svolgere il proprio ruolo di indirizzo su un provvedimento generale che avrà necessariamente bisogno di decreti attuativi che saranno inevitabilmente ad appannaggio dell'Esecutivo. Tornando sul contenuto dell'emendamento, fa presente come lo stesso si inserisca in una tematica cruciale ovvero quella della riserva di capacità trasmissiva nazionale, introducendo un criterio di priorità nei confronti di soggetti istituzionali italiani o europei e non di certo, come sostenuto in precedenza dal Governo, addivenendo a discriminazioni irragionevoli. Evidenzia come siano gli stessi Stati Uniti a chiedere all'Europa maggiore iniziativa nel settore della difesa e l'emendamento in esame permetterebbe all'Italia di fare uno scatto in tale direzione in un settore molto rilevante come quello dell'economia dello spazio. Conclude, ribadendo che la strada è tracciata e che il Governo deve essere chiaro su quale direzione intraprendere: prediligere una regolamentazione interna scevra da qualsiasi condizionamento esterno oppure devolvere la gestione di un settore cruciale a soggetti esterni come Star Link. Invita il Governo ad un'assunzione di responsabilità sul tema e, ad ogni modo, ad un accantonamento utile ad una maggiore riflessione, alla luce dell'esistenza di tempi ragionevoli, delineati nel precedente Ufficio di presidenza, per l'approvazione del provvedimento in esame.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#), osserva come il dibattito sia divenuto molto ampio ma, allo stesso tempo, rassicura gli onorevoli intervenuti sul fatto che il Dicastero della difesa abbia valutato gli articoli di sua competenza e che, in generale, tutti i ministeri abbiano espresso i pareri di riferimento. Conferma, quindi, il parere contrario del Governo sull'emendamento Casu 25.4.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, fa presente come sia stato chiesto da tutte le opposizioni una riflessione da parte del Governo o, quanto meno, una risposta sulle richieste di accantonamento.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, fa presente che il Viceministro Valentini ha risposto confermando il parere contrario da parte del Governo sull'emendamento in discussione.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 25.4.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, ricorda che, al fine di assicurare la più ampia discussione sulle tematiche oggetto del provvedimento ha scritto al Presidente della Camera per sottoporre alla Conferenza dei Presidenti di Gruppo la richiesta di posticipare l'avvio della discussione generale del disegno di legge in Assemblea al prossimo calendario dei lavori, auspicabilmente al prossimo 3 marzo. Evidenzia, inoltre, che in considerazione della delicatezza politica dei contenuti delle proposte emendative relative all'articolo 25, e in particolare dell'emendamento Casu

25.4, ha consentito di intervenire in dichiarazione di voto a tutti coloro che ne hanno fatta richiesta senza alcuna limitazione di tempo. Ricorda, peraltro, che secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione vi sarebbe un impegno dei gruppi a concludere l'esame delle proposte emendative entro martedì prossimo.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sui lavori della Commissione, osserva che si sta discutendo su un aspetto del provvedimento molto importante e precisa che i commissari in questa seduta stanno intervenendo, a suo avviso, sia per dichiarazione di voto che in discussione generale.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, nel ribadire che finora è stato consentito di intervenire in dichiarazione di voto sulle proposte emendative a tutti i colleghi che ne abbiano fatta richiesta senza limitazioni di durata, rinnova la richiesta ai deputati di usare ragionevolezza negli interventi al fine di rispettare quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 25.5, osserva che è evidente che ciascuna forza politica abbia una propria posizione circa l'argomento trattato nel comma 1 dell'articolo 25 relativamente ai soggetti che gestiscono gli strumenti tecnologici utilizzati per la citata riserva di capacità trasmissiva nazionale. Evidenzia tuttavia che l'emendamento in esame indica, come già segnalato per il precedente emendamento a sua prima firma 25.4, un ordine di priorità nella scelta dei soggetti coinvolti, ciò in quanto la materia riguarda un tema assai delicato come quello della sicurezza nazionale. Ritiene altresì che l'emendamento all'esame possa comunque costituire l'occasione per un approfondimento istruttorio e, annunciando la disponibilità del suo gruppo a valutare un'eventuale riformulazione, ne chiede quanto meno l'accantonamento, cosa che darebbe anche occasione per arricchire il confronto parlamentare. Torna a sottolineare che la norma oggetto dell'emendamento suscita preoccupazioni crescenti con riguardo proprio alla sicurezza nazionale. Ripete che la formulazione adottata nel comma 1 dell'articolo in esame era già stata utilizzata in occasione del provvedimento riguardante la cibersicurezza e, a tal proposito, ricorda che proprio quella formulazione ha di fatto reso impossibile l'adozione della decretazione di dettaglio vista la difficoltà di definirla con precisione e del rischio di creare complicazioni in quanto a livello politico l'Italia non si limita ad avere rapporti solo con Paesi appartenenti all'Alleanza atlantica. Si chiede quindi quale sia il motivo che spinge il Governo a voler ricorrere nuovamente a tale definizione ed evidenzia che, non avendo avuto risposte politiche sulla questione, resta quindi rafforzato il sospetto che tutto ciò preluda alla volontà di voler destinare la riserva di capacità trasmissiva ad un preciso soggetto privato, privilegio che non si è riusciti a riconoscere quando si è trattato di utilizzare risorse del PNRR per altre finalità e che si coglie l'occasione di fare ora.

[Enrico CAPPELLETTI](#) (M5S) si rammarica che dal rappresentante del Governo non sia stata data risposta alla sua domanda circa l'incoerenza che rappresenterebbe l'approvazione dell'articolo 25 all'esame con le dichiarazioni rese dal Ministro Urso in Parlamento poche ore fa. Crede che ciò rappresenti quindi la conferma che quanto evidenziato nel servizio giornalistico di Report non meriti la querela sporta dal Ministro Urso le cui dichiarazioni, molte volte improntate al buon senso e in linea di principio condivisibili, si scontrano poi con la realtà dei fatti. Infine, sottolinea, che lasciare a singoli soggetti non istituzionali la possibilità di effettuare scelte che sono di fatto

politiche, e che riguardano tutti, può creare gravi rischi per i cittadini e per i singoli Paesi, come peraltro è provato da quanto successo in Ucraina per la Crimea.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) è dell'avviso che i contenuti dell'articolo 25 all'esame, di cui dà parziale lettura, non siano in contraddizione con quanto dichiarato dal Ministro Urso in Parlamento in quanto il testo non prevede di assegnare talune funzioni a questo o quel soggetto privato.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) ricorda che all'inizio dell'esame del disegno di legge, anche sulla base di rassicurazioni ministeriali, era stata ventilata una posizione di apertura, cosa che ha rafforzato l'intenzione della sua forza politica e anche delle altre forze di opposizione di collaborare, per creare un quadro normativo sull'economia dello spazio al momento inesistente nell'ordinamento. Evidenzia che però tale apertura non si è verificata e che anzi le dichiarazioni del Ministro Crosetto relative alla necessità di un ricorso alla costellazione di satelliti Starlink di Space X hanno fatto aumentare le preoccupazioni dell'opposizione. In tal senso ritiene che le proposte emendative presentate possono costituire l'occasione di raccogliere opportune indicazioni correttive. Ritiene quindi il Governo responsabile non solo di non consentire una piena accoglienza di quanto proposto per migliorare il disegno di legge ma anche di impedire che quest'ultimo risulti coerente con le posizioni espresse dal Ministro.

[Alberto PANDOLFO](#) (PD-IDP) evidenzia che il soggetto privato che gestisce questo spazio ha un evidente ruolo politico, tanto più ora che Elon Musk fa anche formalmente parte dell'Esecutivo statunitense e che, anzi, fa politica a livello globale. Ritiene che ciò imponga di richiamare i rischi connessi e di preoccuparsi dei profili di sicurezza nazionale, cosa che il testo all'esame ritiene non sembri fare. Invita quindi a sfruttare il tempo che separa l'attuale esame del provvedimento in Commissione dal suo approdo in Assemblea per superare e rimediare alle contraddizioni evidenziate dai commissari.

[Antonio FERRARA](#) (M5S) osserva che se il rappresentante del Governo concorda con quanto dichiarato dal Ministro Urso allora si deve intendere che siano in contraddizione con quanto invece riferito dal Ministro della difesa Crosetto secondo il quale ricorrere a Starlink sarà necessario. Evidenzia tuttavia che tale eventualità costituisce un rischio non solo per i motivi precedentemente illustrati relativi alla criptazione dei dati ma anche per l'ambiente di Internet considerato che già oggi Elon Musk offre collegamenti a bassissimo costo tali che, ritiene, vi sono assai tenui spazi di profitto, facendo nascere il sospetto che le offerte non siano fatte per guadagnare ma per raggiungere altri scopi.

[Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO](#) (PD-IDP) ritiene che l'emendamento Casu 25.5 centri con precisione la questione. Infatti esso non mette in discussione l'Alleanza atlantica né discrimina i soggetti coinvolti: semplicemente pone delle priorità. Sottolinea inoltre che gli emendamenti delle forze di opposizione sono tutt'altro che ostruzionistici e ricorda che fin dall'inizio queste hanno affrontato l'esame del provvedimento con collaborazione e ritenendo sempre positive le interlocuzioni con il Governo.

Si associa quindi all'invito di sfruttare il tempo che separa l'attuale esame del provvedimento in Commissione dal suo approdo in Assemblea per superare e rimediare alle contraddizioni evidenziate dai commissari. Considerato che il rappresentante del Governo non sembra avere ad oggi il mandato di poter mutare i pareri espressi, propone di sospendere i lavori della Commissione e di accantonare l'emendamento Casu 25.5

per dare spazio e tempo alla riflessione al fine di superare lo scoglio politico in corso, riprendendo poi i lavori martedì prossimo.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) conferma il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Casu 25.5.

La Commissione respinge l'emendamento Casu 25.5.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento sua prima firma 25.6 sottolinea che esso è volto, quantomeno, ad evitare che l'Italia si legghi mani e piedi ad altri senza che sia assicurato un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese. In tal senso reitera la richiesta di prendere tempo per approfondire l'istruttoria e poter mutare avviso.

Segnala altresì, in quanto connesso con i rischi illustrati, che l'emendamento a sua prima firma 25.7 chiede che in caso di utilizzo della riserva di capacità trasmissiva sia assicurata la partecipazione della dimensione pubblica per garantire le finalità di sicurezza, e si domanda se quest'ultima possa essere messa, ragionevolmente, nelle mani di un soggetto privato. Chiede conferma al Governo se esso intenda assumersi una tale responsabilità. Crede che ciò sarebbe possibile solo nei confronti di soggetto privato che rendesse trasparente la propria azione e desse «le chiavi» del suo sistema ad uno Stato che ricorre ai suoi servizi, come invece non è avvenuto, ad esempio, con l'Ucraina.

Esprime rammarico per il fatto che sull'articolo 25 ci si scontri muro contro muro mentre in occasione dell'esame dell'articolo 23 erano state fornite aperture che lasciavano ben sperare. Ritene che sulla sicurezza nazionale non si possa giocare e che l'Italia non è un Paese vassallo di nessuno. Conclude annunciando la propria disponibilità a ritirare le proposte emendative a sua firma qualora i relatori affrontino con decisione la predetta questione concernente la sicurezza nazionale e ritiene che il riferimento fatto più volte agli Stati Uniti, per specificare l'inciso relativo a soggetti appartenenti a Paesi dell'Alleanza atlantica, sia solo un comodo alibi per raggiungere ben altri obiettivi.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S) sottoscrive a nome del suo gruppo l'emendamento Casu 25.6. Fa presente che il disegno di legge si vuole adottare poco prima che l'Unione europea licenzi l'annunciata direttiva in materia.

Osserva che, in un quadro in cui la geopolitica muta repentinamente, il disegno di legge e l'operato del Ministro Urso dovrebbero andare nella direzione di favorire le imprese italiane del settore. Rileva che ciò non sembra avvenire e quindi rivendica il fatto che la presentazione degli emendamenti non solo può contribuire a migliorare il testo ma può anche fornire utili indicazioni per la futura messa a terra delle disposizioni attraverso la decretazione di dettaglio. Rivendica infatti anche questo ruolo al Parlamento.

Quanto alla sicurezza nazionale ricorda brevemente tutta la serie di attacchi informatici ricevuti dalle istituzioni e da importanti aziende del Paese, cosa che, crede, sconsigli di affidarsi a entità estere che potrebbero seriamente comprometterla. Si associa quindi alla richiesta di poter ottenere una pausa di riflessione e vorrebbe che fosse evitato quanto già successo quando emendamenti delle opposizioni respinti sono poi rispuntati come contenuto in proposte emendative dei relatori.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), nel dichiarare di voler sottoscrivere l'emendamento Casu 25.6, fa presente come la portata emendativa in oggetto introduce una misura di fondamentale importanza per la regolazione del settore dell'economia dello spazio: l'adeguato ritorno industriale per il sistema paese nell'ambito della riserva di capacità trasmissiva nazionale. Si appella alla sensibilità del Viceministro Valentini per accogliere le indicazioni proposte dalle opposizioni volte a modificare in ottica migliorativa un testo di un disegno di legge cruciale per il futuro del Paese. Alla luce delle contraddizioni emerse dalle parole dei Ministri Crosetto e Urso sulle tematiche oggetto della discussione odierna, chiede maggiore chiarezza al Governo e una necessaria riflessione sui diversi punti sollevati.

[Alberto PANDOLFO](#) (PD-IDP) interviene sull'emendamento Casu 25.6 e chiede di prestare attenzione alla questione e di immaginare un ritorno industriale per il sistema Paese. In questa prospettiva, rilevato come il settore della *space economy* italiana valga circa 3 miliardi di euro e ricordato l'intervento del Ministro Urso che, in occasione della Giornata nazionale dello Spazio dello scorso dicembre, fece riferimento all'allocazione di oltre 7 miliardi di euro per investimenti nel settore *de quo*, auspica che tali fondi rimangano in Italia, favorendo all'occorrenza una riconversione industriale a sostegno dei comparti in crisi – come quello dell'*automotive*.

[Enrico CAPPELLETTI](#) (M5S) interviene sull'emendamento Casu 25.6, che ritiene essere di assoluto buon senso e coerente con le dichiarazioni rese ieri in Parlamento dal Ministro Urso, che ha affermato come il Governo stia lavorando alla creazione di infrastrutture satellitari a livello nazionale o europeo. Si dichiara pertanto indignato per la posizione tenuta nella seduta odierna dal Viceministro Valentini, contrario all'emendamento *de quo*.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP) osserva come l'articolo 25 e il tema della trasmissibilità satellitare rappresentino una stortura – derivante dai rapporti instaurati tra il Governo italiano e Musk – rispetto alla materia chiave del disegno di legge che concerne la *space economy*. Ritiene quindi che il riferimento ad un ritorno industriale per il sistema Paese, contenuto nell'emendamento Casu 25.6, serva a riportare il tema dell'articolo 25 nel cuore del provvedimento. Dichiarando di non comprendere le ragioni del Governo, che sembra aver fretta di approvare il disegno di legge *de quo*, reputa di prioritaria importanza una definizione chiara dei limiti della sicurezza nazionale.

Chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento Casu 25.6 ed una trattazione separata della relativa questione, auspicando, al riguardo, maggiore attenzione da parte del Parlamento.

[Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO](#) (PD-IDP) considera l'emendamento Casu 25.6 una sorta di «clausola di salvaguardia» e invita il Governo e la maggioranza a prestarvi maggiore attenzione. In particolare, evidenzia che l'emendamento *de quo* ha lo scopo di realizzare una filiera industriale italiana per dotare il Paese di una riserva di capacità trasmissiva con tecnologia satellitare, e non dover devolvere la realizzazione delle infrastrutture in questione ad operatori di Paesi dell'Alleanza atlantica.

Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento Casu 25.6.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, concordi il rappresentante del Governo e i relatori, dispone l'accantonamento dell'emendamento Casu 25.6.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

Martedì 25 febbraio 2025

**XIX LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO**

SEDE REFERENTE

Martedì 25 febbraio 2025. – Presidenza del presidente [Alberto Luigi GUSMEROLI](#) indi della vicepresidente [Ilaria CAVO](#). – Interviene il viceministro per le imprese e il made in Italy Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni in materia di economia dello spazio.

C. 2026 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 febbraio 2025.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il 20 febbraio i relatori hanno presentato le proposte emendative 9.5, 11.3, 13.29 e 23.10 e che alla scadenza del termine per la presentazione delle relative proposte subemendative ne sono pervenute 8. Avverte che di queste devono ritenersi irricevibili le seguenti: Benzoni 0.23.10.1 e Peluffo 0.23.10.3 poiché, rispettivamente, interamente soppressiva e interamente sostitutiva dell'emendamento 23.10 dei relatori (*vedi allegato 1*).

Dà conto delle sostituzioni e avverte che la Commissione passa all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 25, accantonate nella seduta precedente, iniziando dall'emendamento Casu 25.6. Avverte che l'emendamento Squeri 25.13 è stato ritirato dal presentatore.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Casu 25.6 e 25.7, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Esprime poi parere contrario sugli emendamenti Bonetti 25.8 e Benzoni 25.10.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), accetta la proposta di riformulazione dei relatori del proprio emendamento 25.6.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S) sottoscrive l'emendamento Casu 25.6, come riformulato.

[Fabrizio BENZONI](#) (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Casu 25.6, come riformulato.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) sottoscrive l'emendamento Casu 25.6, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Casu 25.6 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), chiede di accantonare temporaneamente il proprio emendamento 25.7 per approfondire e valutare al meglio la proposta di riformulazione dei relatori.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, dispone l'accantonamento della proposta emendativa Casu 25.7.

[Fabrizio BENZONI](#) (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento Bonetti 25.8, di cui è cofirmatario, specifica come lo stesso abbia ad oggetto l'introduzione di due criteri cui è necessario subordinare la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale ovvero: la compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea e la proprietà e il controllo esclusivo della crittografia e delle componenti *software* e *hardware* utilizzate da parte del committente del servizio. Fa presente come gli stessi risultino cruciali per assicurare la sicurezza nazionale e il loro mancato accoglimento potrebbe costituire un pericolo per la tutela della difesa del Paese. Invita, dunque, il Governo e i relatori ad una riflessione finalizzata ad un accoglimento con riformulazione.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonetti 25.8, annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame in quanto di fondamentale importanza per il raggiungimento dei programmi di difesa nazionale. In particolare, sottolinea come il secondo principio, contenuto nell'emendamento in oggetto, tratti di un tema cruciale ovvero quello della proprietà e del controllo esclusivo della crittografia e delle componenti *software* e *hardware* utilizzate da parte del committente del servizio. Fa presente come risulti paradossale che non vi sia una riformulazione da parte del Governo e dei relatori, soprattutto alla luce di ciò che sta accadendo in queste ore in merito alla vicenda ucraina. Evidenzia che le minacce pronunciate dagli Stati Uniti nei confronti del governo ucraino risultano molto gravi e la posizione assunta dal Governo sull'emendamento in esame desta non poche preoccupazioni. Conclude ribadendo che la maggioranza dovrebbe ergersi a protezione dei dati e della sicurezza della nazione intera, dando seguito ai manifesti di patriottismo più volte conclamati invece di voltare le spalle a questi moniti, difatti facendo un passo indietro in termini di tutela della difesa nazionale.

[Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO](#) (PD-IDP, nel dichiarare poi di voler sottoscrivere l'emendamento Bonetti 25.8, fa presente come lo stesso insista su una materia di fondamentale importanza, oggetto di un acceso dibattito intercorso nella precedente seduta dedicata all'esame del disegno di legge in questione. Evidenzia come la proposta emendativa in esame vada nella direzione delle preoccupazioni precedentemente espresse dalle opposizioni. In particolare, sottolinea come l'introduzione di due criteri cui è necessario subordinare la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale, risulti cruciale ai fini della regolamentazione di un settore come quello dell'economia dello spazio. Osserva che il principio della proprietà e del controllo esclusivo della crittografia e delle componenti *software* e *hardware* utilizzate da parte del committente del servizio costituisca uno degli obiettivi cardine cui dovrebbe ispirarsi la disciplina in esame. Invita, dunque, Governo e relatori ad assumere un atteggiamento di ascolto e confronto nei riguardi di tale proposta emendativa, in quanto la stessa si pone nel mezzo tra le due posizioni antitetiche emerse nel corso del dibattito sul disegno di legge in esame.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), nel dichiarare di voler sottoscrivere la proposta emendativa Bonetti 25.8, fa presente come sia necessario un atteggiamento di maggiore confronto con le opposizioni da parte dei relatori e del Governo. Evidenzia che l'emendamento in esame mira a rafforzare la tutela della difesa e della sicurezza nazionale in quanto ha ad oggetto l'introduzione di due criteri cui è necessario subordinare la fornitura di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale: la compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea e la proprietà e il controllo esclusivo della crittografia e delle componenti *software* e *hardware* utilizzate da parte del committente del servizio. Conclude chiedendo ai relatori e al Governo un accantonamento ai fini di una riformulazione dell'emendamento.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Bonetti 25.8, precisa come l'emendamento in esame precisi due principi di fondamentale importanza: la compatibilità, coerenza e integrazione con gli impegni e i programmi cui l'Italia partecipa in sede europea e la proprietà e il controllo esclusivo della crittografia e delle componenti *software* e *hardware* utilizzate da parte del committente del servizio. Fa presente come tali criteri di coerenza debbano porsi come guida per gli affidamenti di forniture di servizi di comunicazione satellitare per scopi governativi nei campi della difesa e della sicurezza nazionale.

[Chiara APPENDINO](#) (M5S), dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Bonetti 25.8.

[Antonio FERRARA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Bonetti 25.8, rileva come il secondo dei principi che intende introdurre la proposta emendativa in esame, relativo alla proprietà e al controllo esclusivo della crittografia, risulti cruciale, alla luce delle notizie sulla questione ucraina che imperversano in queste ore e che dimostrano come l'aspetto commerciale si fonda a quello politico, e viceversa, in un'ottica di mero guadagno.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonetti 25.8 e Benzoni 25.10.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, chiede ai presentatori dell'emendamento Casu 25.7 se intendano accettare la riformulazione proposta dai relatori.

[Andrea CASU](#) (PD-IDP), dichiara di accettare la proposta di riformulazione dei relatori del proprio emendamento 25.7, esprimendo apprezzamento sulla scelta di far esplicito riferimento alla sicurezza nazionale. Dichiara altresì di riservarsi di proporre in Assemblea una diversa proposta emendativa che abbracci gli aspetti del proprio originario emendamento 25.7 non toccati dalla riformulazione proposta.

[Chiara APPENDINO](#) (M5S), sottoscrivere l'emendamento Casu 25.7, come riformulato.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), sottoscrivere l'emendamento Casu 25.7, come riformulato.

[Fabrizio BENZONI](#) (AZ-PER-RE), sottoscrivere l'emendamento Casu 25.7, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Casu 25.7 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Squeri 26.2 e Benzoni 26.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Luca SQUERI](#) (FI-PPE) accetta la proposta di riformulazione dei relatori del proprio emendamento 26.2.

[Fabrizio BENZONI](#) (AZ-PER-RE) accetta la proposta di riformulazione dei relatori del proprio emendamento 26.3.

La Commissione approva gli identici emendamenti Squeri 26.2 (*Nuova formulazione*) e Benzoni 26.3 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 2).

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti D'Attis 27.1, 27.9 e 27.12 e l'emendamento Casasco 27.4 sono stati ritirati.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, invita al ritiro delle proposte emendative Stefanazzi 27.2, Pavanelli 27.3, Santillo 27.7 e 27.11, Benzoni 27.15, Alifano 27.01 e Benzoni 27.04.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Santillo 27.2, di cui è cofirmatario, fa presente che quest'ultimo insiste su un tema rilevante come quello della valorizzazione delle *start-up*, finalizzata al migliore sviluppo della *space economy* italiana. Sottolinea che, alla luce della situazione geopolitica odierna, sia di fondamentale importanza investire sulle aziende italiane, soprattutto se PMI o *start-up*, e non incentivare l'ingresso nel mercato italiano di monopolisti del settore stranieri. La portata emendativa in esame intende favorire l'attività delle *start-up* nel settore della *space economy*, in cui tra l'altro già vantano un *know how* tecnologico molto avanzato. Auspica, infine, un'apertura da parte del Governo sull'emendamento in oggetto, in quanto lo stesso mira a favorire lo sviluppo del *made in Italy*, argomento caro alla maggioranza e all'Esecutivo.

La Commissione respinge l'emendamento Stefanazzi 27.2.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 27.3, sottolinea come anche la portata emendativa in esame mira a favorire lo sviluppo delle *start-up* nel contesto della *space economy* italiana. Osserva come l'emendamento in esame mira a specificare che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa venga considerato in quota percentuale di esecuzione ai fini dell'affidamento di servizi o forniture alle *start-up*. Evidenzia come la portata emendativa si ponga come indirizzo

generale volto a tutelare e promuovere le imprese italiane nel settore dell'economia dello spazio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Pavanelli 27.3, Santillo 27.7 e 27.11, Benzoni 27.15, Alifano 27.01 e Benzoni 27.04.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che l'emendamento Squeri 28.1 è stato ritirato.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, invita al ritiro gli emendamenti Benzoni 28.3 e Pavanelli 28.4.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge l'emendamento Benzoni 28.3.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 28.4, manifesta il suo stupore sulla scelta di relatori e Governo di esprimere parere contrario. Fa presente che la portata emendativa in esame mira a escludere la riallocazione delle risorse del PNRR riservate alla Missione 1, Componente 2, Investimento 3 «Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)» per il finanziamento di servizi di connettività delle aree grigie del territorio nazionale mediante tecnologie satellitari di operatori terzi. Fa presente che con l'emendamento in esame si tenta di assicurare che i finanziamenti del PNRR siano destinati alle imprese italiane, per incentivarne lo sviluppo, e alla tutela dell'occupazione. Osserva che l'atteggiamento del Governo su questo emendamento conferma i sospetti paventati da tempo, relativi ad un possibile accordo con Star Link in un settore, come quello della *space economy* italiana, che dovrebbe vedere protagoniste le aziende del nostro Paese e non quelle estere. Rilevando la situazione anomala che viene delineandosi, ammonisce il Governo sulla condotta tenuta, diretta a destinare i fondi del PNRR a soggetti, come Elon Musk, che governano di fatto un altro Paese, gli Stati Uniti. Conclude chiedendo una presa di posizione chiara sul punto da parte dell'Esecutivo.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Pavanelli 28.4, dichiara di condividere lo scopo della portata emendativa in esame, in quanto risulta di fondamentale importanza per mettere a tacere le voci di stampa che parlano di un accordo tra Governo e Star Link per la gestione dei satelliti nel nostro Paese. Fa presente come l'emendamento in oggetto non toglie nulla al disegno di legge in esame ma si limita a specificare un aspetto ovvio e ragionevole in un contesto di regolamentazione dell'economia dello spazio a favore di imprese italiane e non straniere. L'atteggiamento assunto dal Governo su questo emendamento avalla le indiscrezioni giornalistiche menzionate, andando difatti a minare la tutela della sicurezza e la reputazione del nostro Paese. Conclude chiedendo una precisazione sul punto da parte del Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Pavanelli 28.4.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.40, è ripresa alle 11.50.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative già accantonate relative all'articolo 2.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, fa presente, preliminarmente, come il tema dello spazioporto, comune alle proposte emendative di cui all'articolo 2, sia compiutamente affrontato dal successivo emendamento 13.29 dei relatori. Invita, dunque, i presentatori al ritiro di tutte le proposte emendative già accantonate relative all'articolo 2, anche al fine di far emergere una volontà unanime della Commissione sul tema spazioporto, come affrontato dalla proposta emendativa 13.29 dei relatori.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), apprezzando le considerazioni svolte dal relatore, onorevole Mascaretti, annuncia l'intenzione del proprio gruppo di ritirare l'emendamento Peluffo 2.10. Sottolinea, tuttavia, come non possa procedersi al ritiro delle restanti proposte emendative presentate dal proprio gruppo in considerazione del fatto che l'emendamento dei relatori non tiene conto di alcune peculiarità che, al contrario, sono oggetto dei predetti emendamenti, specialmente con riguardo al tema delle competenze dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC).

[Emma PAVANELLI](#) (M5S) evidenzia la centralità del tema legato al ruolo svolto dall'ENAC non accedendo, dunque, all'invito avanzato dal relatore on. Mascaretti.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la proposta emendativa Peluffo 2.10 è stata ritirata dai presentatori.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 2.11, ringrazia i relatori per il tentativo di sintesi, per mezzo della proposta emendativa 13.29 dei relatori, delle diverse istanze avanzate dalle opposizioni. Ritene, tuttavia, che la proposta emendativa a sua prima firma 2.11 abbia portata innovativa più ampia, mirando ad aggiungere, oltre quella di «spazioporto», le definizioni di «attività suborbitale» e «operatore suborbitale», nonché prevedere un intervento regolatorio da parte dell'ENAC.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 2.11.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che le proposte emendative Squeri 2.12 e D'Attis 2.13, sono state ritirate dai presentatori.

[Antonio FERRARA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Dell'Olio 2.14 del quale è cofirmatario, illustra le finalità della proposta emendativa. In particolare, evidenzia come la stessa intenda sostituire la lettera d), in cui è presente la definizione di «Agenzia» come l'Agenzia spaziale italiana, con una nuova lettera che, in luogo della menzionata definizione, introduce il riferimento all'ENAC. Sottolinea, inoltre, come l'emendamento intenda aggiungere le definizioni di «aerospazio», «orbite terrestri», «cislunare», «astronauta», «volo suborbitale», «spazioporto» e «estensione del principio di territorialità», sopprimendo, peraltro, la lettera q) che reca la definizione di «territorio italiano» e sostituisce nel testo del disegno di legge, ovunque ricorra, la parola «Agenzia» con la parola: ENAC. Pertanto, considerata l'ampiezza dell'intervento che

l'emendamento si propone di operare, non accede alla richiesta di ritiro avanzata dal relatore, onorevole Mascaretti, e chiede che l'emendamento sia messo in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Olio 2.14.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Ascani 2.15 del quale è cofirmatario, evidenzia come le finalità dell'emendamento non si limitino alla definizione del concetto di «spazioporto». In particolare, sottolinea come sia indispensabile che i compiti che il disegno di legge attribuisce all'Agenzia spaziale italiana vengano assegnati, invece, all'ENAC, al fine di prevenire qualsiasi sovrapposizione tra «controllanti» e «controllati». Invita, pertanto, il Governo a un supplemento di riflessione sul merito della questione, valutando eventualmente di accantonare o riformulare la proposta emendativa in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Ascani 2.15.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la proposta emendativa D'Attis 2.19 è stata ritirata dai presentatori.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative già accantonate relative all'articolo 6.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Zucconi 6.2; esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 6.3; esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 6.4, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in identico testo all'emendamento Zucconi 6.2; esprime parere contrario sull'emendamento Benzoni 6.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Appendino 6.8, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in identico testo all'emendamento Zucconi 6.2; invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Barabotti 6.9; e infine, esprime parere favorevole sull'emendamento Casasco 6.12, a condizione che sia riformulato in identico testo all'emendamento Zucconi 6.2.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione proposta dai relatori degli emendamenti Andreuzza 6.4, Appendino 6.8, Casasco 6.12 in identico testo all'emendamento Zucconi 6.2.

La Commissione approva gli identici emendamenti Zucconi 6.2, Andreuzza 6.4 (*Nuova formulazione*), Appendino 6.8 (*Nuova formulazione*) e Casasco 6.12 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che gli emendamenti Benzoni 6.3 e 6.5 si intendono preclusi a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Zucconi 6.2, Andreuzza 6.4 (*Nuova formulazione*), Appendino 6.8 (*Nuova formulazione*) e Casasco 6.12 (*Nuova formulazione*).

Avverte, altresì, che la proposta emendativa Barabotti 6.9 è stata ritirata dai presentatori.

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 9.5 dei relatori.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 9.5 dei relatori.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 9.5 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 9.5 dei relatori (*vedi allegato 2*).

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 11.3 dei relatori.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dell'emendamento 11.3 dei relatori.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere favorevole sull'emendamento 11.3 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 11.3 dei relatori (*vedi allegato 2*).

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 13.29 dei relatori e dei relativi subemendamenti presentati.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sul subemendamento Peluffo 0.13.29.3, sugli identici subemendamenti Ghirra 0.13.29.1 e Peluffo 0.13.29.2 nonché sulle proposte subemendative Peluffo 0.13.29.5 e 0.13.29.4, mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 13.29 dei relatori.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

La Commissione respinge il subemendamento Peluffo 0.13.29.3.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), intervenendo sul subemendamento a sua prima firma 0.13.29.1, ne illustra le finalità. In particolare, evidenzia come sia imprescindibile assicurare la partecipazione dell'Ente nazionale per l'Aviazione Civile alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spaziorporto in ragione delle specifiche competenze dell'Ente stesso.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Peluffo 0.13.29.2 del quale è cofirmatario, sottolinea come la *ratio* della proposta subemendativa in esame sia quella di assicurare che alla definizione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici dello spaziorporto partecipi anche l'Ente nazionale per l'Aviazione Civile. Infatti, pur considerando apprezzabile la proposta emendativa 13.29 dei relatori, ritiene che essa manchi di coinvolgere quelle autorità che, come ENAC, possano assicurare una specifica competenza tecnica in materia.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici subemendamenti Ghirra 0.13.29.1 e Peluffo 0.13.29.2, nonché il subemendamento Peluffo 0.13.29.5.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sul subemendamento Peluffo 0.13.29.4 del quale è cofirmatario, sottolinea come, anche in questo caso, la proposta emendativa persegua la finalità di assicurare il coinvolgimento dell'ENAC, in coordinamento con l'Aeronautica Militare, nella definizione della disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo dello spaziorporto e delle attività suborbitali.

La Commissione respinge il subemendamento Peluffo 0.13.29.4.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 13.29 dei relatori. Esprime, infatti, apprezzamento per il tentativo definitorio che la proposta emendativa persegue, ritenendo tuttavia che l'emendamento in esame non tenga sufficientemente in considerazione tutte le esigenze rappresentate dalle opposizioni nel corso dell'esame del disegno di legge.

[Antonio FERRARA](#) (M5S) preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 13.29 dei relatori.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), pur apprezzando lo sforzo dei relatori nel cercare una sintesi che tenesse conto delle problematiche emerse nel corso dell'esame, ritiene che esso non sia sufficiente a superare tutte le preoccupazioni segnalate. Conseguentemente, preannuncia l'astensione del proprio gruppo sull'emendamento 13.29 dei relatori.

La Commissione approva l'emendamento 13.29 dei relatori (*vedi allegato 2*).

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21, accantonate in precedenza.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Cattaneo 21.1 e Barabotti 21.2, dell'emendamento Andreuzza 21.3, degli identici emendamenti Ghirra 21.4 e Andreuzza 21.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Barabotti 21.7; esprime parere contrario sull'emendamento Ferrara 21.9; esprime parere favorevole sull'emendamento Andreuzza 21.11, a condizione che quest'ultimo sia riformulato in identico testo all'emendamento Barabotti 21.7; esprime parere contrario sugli identici emendamenti Ghirra 21.12 e Stefanazzi 21.13; e, infine, esprime parere contrario sull'emendamento Appendino 21.14.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli identici emendamenti Cattaneo 21.1 e Barabotti 21.2 nonché gli emendamenti Andreuzza 21.3 e 21.5.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 21.4, evidenzia come i massimali a copertura dei danni derivanti dall'attività spaziale, previsti dal comma 1 dell'articolo 21 del disegno di legge in esame, si pongano oltre la media

europea. Pertanto, sottolinea come l'obiettivo della propria proposta emendativa sia quella di ridurli conseguentemente.

[Emma PAVANELLI](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Ghirra 21.4, evidenzia come la previsione normativa di un massimale elevato, pari a 100 milioni di euro per ciascun sinistro, sia penalizzante per le piccole e medie imprese, nonché per le *start-up* innovative che intendano investire nel settore dello spazio, favorendo, invece, le realtà imprenditoriali più grandi e, spesso, non italiane.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 21.4.

[Ilaria CAVO](#), *presidente*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione dell'emendamento Andreuzza 21.11 in identico testo all'emendamento Barabotti 21.7 proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Barabotti 21.7 e Andreuzza 21.11 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

La Commissione respinge l'emendamento Ferrara 21.9.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 21.12, identico all'emendamento Stefanazzi 21.13, illustra le finalità della proposta emendativa in esame. In particolare, evidenzia come la *ratio* dell'emendamento a sua prima firma sia quella di salvaguardare le attività di ricerca degli operatori autorizzati o delle *start-up* innovative, mediante la riduzione del massimale di 20 milioni di euro per ciascun sinistro previsto dal disegno di legge in esame.

[Christian Diego DI SANZO](#) (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Stefanazzi 21.13 del quale è cofirmatario, identico all'emendamento Ghirra 21.12, sottolinea come la previsione di un massimale assicurativo elevato, relativamente alle attività di ricerca, abbia il paradossale effetto di comprimere lo sviluppo del settore in considerazione degli elevati costi di cui saranno gravati gli operatori e, in particolar modo, le realtà imprenditoriali più piccole. Invita, dunque, il Governo ad operare un supplemento di riflessione anche al fine di giungere ad un accoglimento della proposta avanzata dall'emendamento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghirra 21.12 e Stefanazzi 21.13.

[Antonio FERRARA](#) (M5S), intervenendo sull'emendamento Appendino 21.14 del quale è cofirmatario, sottolinea come la mancata previsione di esenzioni, totali o parziali, dal contributo per il rilascio dell'autorizzazione si ponga nella prospettiva di penalizzare le *start-up* favorendo, al contrario, le grandi imprese.

La Commissione respinge l'emendamento Appendino 21.14.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative, già accantonate, relative all'articolo 22.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Casasco 22.11 e Cavo 22.19, a condizione che vengano riformulati in identico testo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che i presentatori hanno accettato la riformulazione degli emendamenti Casasco 22.11 e Cavo 22.19 in identico testo proposta dai relatori.

La Commissione approva gli identici emendamenti Casasco 22.11 (*Nuova formulazione*) e Cavo 22.19 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*).

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame dell'emendamento 23.10 dei relatori.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore e presidente Alberto Luigi Gusmeroli, esprime parere contrario sul subemendamento i Ghirra 0.23.10.2 mentre raccomanda l'approvazione dell'emendamento 23.10 dei relatori.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Francesca GHIRRA](#) (AVS) illustra la proposta subemendativa 0.23.10.2 a sua firma volta a coinvolgere la Conferenza Stato-regioni nell'adozione del decreto che definisce i criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 23. Chiede quindi ai relatori e al Governo di mutare il parere contrario da loro espresso preannunciando, qualora così non fosse, l'intenzione di presentare proposte emendative del medesimo tenore in occasione dell'esame del disegno di legge in Assemblea.

La Commissione respinge il subemendamento Ghirra 0.23.10.2.

La Commissione approva l'emendamento 23.10 dei relatori (*vedi allegato 2*).

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che la Commissione passa ora all'esame delle proposte emendative, già accantonate, relative all'articolo 24.

[Andrea MASCARETTI](#) (FDI), *relatore*, invita i rispettivi presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ghirra 24.2, Appendino 24.3, D'Attis 24.4 e Stefanazzi 24.6.

Il Viceministro [Valentino VALENTINI](#) esprime parere conforme a quello dei relatori.

[Alberto Luigi GUSMEROLI](#), *presidente e relatore*, avverte che i presentatori degli identici emendamenti Ghirra 24.2, Appendino 24.3, D'Attis 24.4 e Stefanazzi 24.6. hanno ritirato le rispettive proposte emendative.

Avverte, quindi, che si è concluso l'esame delle proposte emendative presentate. Comunica che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

EMENDAMENTI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 9.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: del rilascio o revoca con le seguenti: del rilascio, revoca o sospensione.

9.5. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero della difesa per gli aspetti di competenza *con le seguenti:* sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza.

11.3. I Relatori.

ART. 13.

All'emendamento 13.29 dei Relatori, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , sentiti l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile e l'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

0.13.29.3. Peluffo, Di Sanzo, Casu.

All'emendamento 13.29 dei Relatori, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze *aggiungere le seguenti:* , sentito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile.

***0.13.29.1.** Ghirra.

***0.13.29.2.** Peluffo, Di Sanzo, Casu.

All'emendamento 13.29 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le autorizzazioni relative alle attività basate su tecnologia CubeSat, le caratteristiche ed i requisiti di cui al periodo precedente sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministro dell'università e della ricerca, sentiti il COMINT, l'ASI e l'ENAC.

0.13.29.5. Peluffo, Di Sanzo, Casu.

All'emendamento 13.29 dei Relatori, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina autorizzatoria, di certificazione, di vigilanza e controllo, anche dello spaziorporto delle attività suborbitali, atteso il loro preminente carattere di trasporto, è definita con regolamenti tecnici dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in coordinamento con l'Aeronautica Militare.

0.13.29.4. Peluffo, Di Sanzo, Casu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziale e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le caratteristiche e i requisiti tecnici dello spaziorporto, inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale o orbitale, nonché le modalità di svolgimento

delle predette operazioni

13.29. I Relatori.

ART. 23.

Sostituire l'emendamento 23.10 dei Relatori, con il seguente:

Al comma 1, sopprimere le parole: di carattere pluriennale e le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 55 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: le attività nazionali fino alla fine del comma, con le seguenti: l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale;

*al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70% dell'ammontare del Fondo, o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale. Una quota delle risorse del Fondo, nel limite massimo di spesa del 5 per cento annuo, è destinata alle start up e alle PMI anche per il sostegno degli investimenti effettuati per il raggiungimento dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 6 e concorrere al pagamento dei premi assicurativi previsti dall'articolo 21.;*

al comma 5:

sopprimere le parole: a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e e le parole: di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e;

sostituire le parole: 35 milioni di euro con le seguenti: 55 milioni di euro.

0.23.10.3. Peluffo, Di Sanzo, Casu.

(Irricevibile)

All'emendamento 23.10 dei Relatori, sostituire le parole: sopprimere le parole: di carattere pluriennale e le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e con le seguenti: sostituire le parole di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro

per l'anno 2025 con le seguenti: di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026.

Conseguentemente:

sostituire la terza parte consequenziale, paragrafo comma 5, con la seguente: al comma 5, sostituire le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 35 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e le parole: dell'importo di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e di 110 milioni di euro per l'anno 2025 con le seguenti: dell'importo di 110 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026.

0.23.10.1. Benzoni.

(Irricevibile)

All'emendamento 23.10 dei Relatori, seconda parte consequenziale, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze aggiungere le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

0.23.10.2. Ghirra.

Al comma 1, sopprimere le parole: di carattere pluriennale e le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: le attività nazionali fino alla fine del comma, con le seguenti: l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia alle azioni e alle infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento dell'ammontare del Fondo, o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale.

al comma 5, sopprimere le parole: a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e e le parole: di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e.

23.10. I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di economia dello spazio. C. 2026 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 6.

Al comma 1, lettera c) aggiungere, in fine, le parole: e alla dimensione aziendale. Per le start-up, le microimprese e le piccole e medie imprese la solidità finanziaria è

valutata considerando anche la presenza di investitori istituzionali, il supporto di programmi di finanziamento pubblico o privato e la partecipazione a incubatori o acceleratori di impresa riconosciuti.

***6.2.** Zucconi.

***6.4.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

***6.8.** *(Nuova formulazione)* Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Ferrara, Alifano, Dell'Olio.

***6.12.** *(Nuova formulazione)* Casasco, Squeri, D'Attis, Caroppo, De Palma.

ART. 9.

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: del rilascio o revoca con le seguenti: del rilascio, revoca o sospensione.

9.5. I Relatori.

ART. 11.

Al comma 1, sostituire le parole: sentito il Ministero della difesa per gli aspetti di competenza con le seguenti: sentiti il Ministero della difesa e gli organismi di informazione per la sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, per gli aspetti di rispettiva competenza.

11.3. I Relatori.

ART. 13.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, dell'Autorità politica delegata alle politiche spaziali e aerospaziali, ove nominata, e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le caratteristiche e i requisiti tecnici dello spazioporto, inteso come sito della superficie terrestre le cui infrastrutture, strutture e apparecchiature sono appositamente dedicate al lancio o decollo, al rientro o atterraggio o a operazioni a terra o in volo di un sistema veicolo suborbitale od orbitale, nonché le modalità di svolgimento delle predette operazioni.

13.29. I Relatori.

ART. 21.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dimensionamento dell'attività spaziale aggiungere le seguenti: , delle documentate pregresse esperienze nelle attività spaziali.

***21.7.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Toccalini.

***21.11.** *(Nuova formulazione)* Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.

ART. 22.

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) la definizione di progetti formativi e di orientamento alle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), al fine di stimolare l'interesse delle nuove generazioni verso i progetti spaziali e le figure professionali coinvolte.

***22.11.** *(Nuova formulazione)* Casasco, Squeri.

***22.19.** *(Nuova formulazione)* Cavo.

ART. 23.

Al comma 1, sopprimere le parole: di carattere pluriennale e le parole: di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole da: le attività nazionali fino alla fine del comma con le seguenti: l'innovazione tecnologica, lo sviluppo produttivo e la valorizzazione commerciale delle attività nazionali nel settore dell'economia dello spazio, in sinergia con le azioni e con le infrastrutture spaziali nazionali, comprese quelle alla cui realizzazione lo Stato italiano partecipa nell'ambito di iniziative di collaborazione internazionale.

al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: Le iniziative ammissibili al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 1 consistono in contributi a fondo perduto nel limite massimo del 70 per cento della dotazione del Fondo o in operazioni finanziarie, o in una combinazione tra le due tipologie di misure, in coerenza con i contenuti del Piano di cui all'articolo 22. I criteri per l'intervento e il funzionamento del Fondo sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'università e della ricerca, anche valorizzando gli strumenti di incentivazione esistenti o prevedendo forme di partenariato pubblico-privato, anche di natura istituzionale.

al comma 5, sopprimere le parole: a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e e le parole: di 55 milioni di euro per l'anno 2024 e.

23.10. I Relatori.

ART. 25.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche in modo da assicurare un adeguato ritorno industriale per il sistema Paese.»

25.6. *(Nuova formulazione)* Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Benzoni, Pavanelli, Ghirra.

Al comma 1, dopo le parole: al fine di garantire la massima diversificazione aggiungere le seguenti: nonché la sicurezza nazionale.

25.7. *(Nuova formulazione)* Casu, Peluffo, De Micheli, Gnassi, Ascani, Benzoni, Appendino, Ghirra.

ART. 26.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le competenze del Ministero della difesa in materia

***26.2.** *(Nuova formulazione)* Squeri.

***26.3.** *(Nuova formulazione)* Benzoni.